## CLXVII.

# TORNATA DI SABATO 14 LUGLIO 1888

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputato Angeloni si unisce alle parole di cordoglio ieri dette per la morte del senatore Tommasi. = I deputati Massabò e Cavallini fanno dichiarazioni di voto. = La Camera delibera di farsi rappresentare all'inaugurazione del monumento a Quintino Sella. = Continua la discussione del disegno di legge per la riforma comunale e provinciale — I deputati Costa Andrea, Buttini, Torraca, Guglielmi, Lazzaro, Luchini Odoardo, Lucca, Cucchi Luigi, Summonte, Calvi, Cambray-Digny, Mazziotti, Zucconi, Figlia, Florenzano, Baccarini, Plastino, Martini Ferdinando, Chimirri, Garavetti, Ercole, Gianolio, Cavallotti, Barsanti, Salaris, Paternostro, Vacchelli, Di Sant'Onofrio, Della Rocca, Palomba, Balenzano e Carcani parlano intorno agli articoli dal 7 al 15 inclusivamente; i quali articoli sono approvati dopo le osservazioni, in risposta agli oratori, del presidente del Consiglio, del relatore Lacava, e del deputato Giolitti della Commissione.

La seduta comincia alle 2,10 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana precedente, che è approvato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Angeloni.

Angeloni. Quando nella seduta di ieri fu annunziata la morte dell'illustre professore senatore Tommasi, io era fuori dell'Aula. Se mi fossi trovato presente, avrei adempiuto al debito di unire la mia voce alle parole pronunziate dai miei colleghi nella mesta commemorazione.

Deputato abruzzese, amico, concittadino suo, ed anche a nome dei cittadini di Roccarasa, mio comune natio, nel quale quell'esimio scienziato e patriota ebbe i natali, sentivo il bisogno e il dovere di fare questa dichiarazione, e di esprimere il mio profondo cordoglio per questa grande perdita sofferta dalla scienza e dall'Italia.

Presidente. Sarà fatta menzione di questa di riforma delle finanze comunali.

chiarazione nel processo verbale della seduta d'oggi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massabò.

Massabò. Dichiaro che, se fossi stato ieri presente alla votazione nominale sull'articolo 4, avrei votato in favore.

Presidente. Anche di questa dichiarazione sarà preso nota nel processo verbale della seduta d'oggi-

L'onorevole Cavallini scrive che, se fosse stato presente, avrebbe votato in favore.

Ne sarà pure preso nota nel processo verbale. Fortunato, segretario, legge il seguente sunto di

### Petizione.

4353. La Giunta municipale di Genova fa voti che la proposta relativa al concorso nelle spese provinciali per parte dei comuni formi oggetto di maggiori studi coordinati al problema della riforma delle finanze comunali.

Comunicazione di un invito del municipio di Biella, per assistere alla inaugurazione del monumento a Quintino Sella.

Presidente. Dal municipio di Biella è giunta la seguente lettera.

"Biella 12 luglio 1888.

- "Addi 20 settembre prossimo 'avrà luogo in Biella la solenne inaugurazione del monumento a Quintino Sella, eretto per pubbliche sottoscrizioni, ed opera dell'egregio scultore Antonio Bortone.
- "A rendere più solenne l'attestazione di riconoscente affetto che da ogni parte d'Italia si volle dare al grande statista ed all'illustre scienziato biellese con tale monumento, altamente contribuirebbe l'intervento a quella funzione degli insigni personaggi che presiedono alle cose dello Stato.
- "È quindi per me oltre ogni dire lusinghiero ed onorifico l'incarico, che ebbi da questa comunale rappresentanza e dal benemerito Comitato, di porgere cioè particolare invito all'Eccellenza Vostra ed alla Camera dei deputati, perchè si de gnino onorare di loro ambita presenza la patriottica festa.
- "Questo è pure un ardentissimo voto della cittadinanza biellese, la quale dello sperato onore per mezzo mio attesta fin d'ora i sensi della più sentita riconoscenza.
- "Riservandomi di indicarle a suo tempo l'ora precisa dell'inaugurazione, mi onoro di potere con la circostanza rinnovare all'E. V. gli atti della particolare mia considerazione.

" Il prosindaco
" Masserano Giuseppe. "

La Camera rammenta che, altra volta, un simile invito fu fatto pervenire alla Camera dal municipio di Biella; ma per diverse circostanze non potè farsi allora la inaugurazione del monumento, che in quella città è stato eretto a Quintino Sella.

Ora il municipio di Biella si compiace di rinnovare l'invito alla Camera; ed io, come feci l'anno scorso, propongo alla Camera di volersi far rappresentare a quella solennità, delegando tutti i deputati della provincia di Novara costituirsi in Commissione.

Di questa Commissione prenderà la presidenza il più anziano, quando un membro della Presidenza non potesse intervenirvi; ma io confido che qualche membro della Presidenza potrà assistere alla inaugurazione; anzi auguro a me stesso che le mie circostanze particolari mi possano consentire di rendere questo ultimo attestato di riverenza al sempre compianto nostro collega Quintino Sella.

Se la Camera consente, questa mia proposta rimarrà approvata.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge; Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Prima di procedere all'articolo 7 che è rimasto sospeso, debbo avvertire la Commissione che all'ultimo capoverso dell'articolo 6 è detto: "Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, ecc., Ora con l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Carmine, che ha cancellato i numeri 3 e 4, deve scomparire la citazione di quei numeri e bisogna dire: dei numeri 1 e 2.

Giolitti. (Della Commissione). Sta bone; scompariscono i numeri 3 e 4.

Presidente. Ora veniamo all'articolo 7 che la Camera deliberò di rimettere all'esame della Commissione.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La Commissione riunitasi ieri sera, me presente, esaminò il secondo capoverso dell'articolo 7 e decise di sopprimere l'ultimo inciso: " nonchè ai salariati dalle provincie e dai comuni.

Presidente. Che è l'emendamento dell'onorevole Armirotti.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ne dirò i motivi.

È soppresso in questa legge, ma non è abbandonato il concetto.

La Camera ricorderà che io promisi di presentare, al riaprirsi della prossima Sessione legislativa, un disegno di legge speciale per gli impiegati municipali.

Siccome questo inciso non stabiliva se non delle incompatibilità, il giorno in cui saranno stabiliti i doveri e i diritti degli impiegati, si vedrà come debba essere formulato il concetto di questo articolo, affinchè la disposizione riesca proficua.

Per ora, ripeto, si abbandona l'inciso.

Presidente. Il Governo propone che si sopprimano le parole: "nonchè ai salariati dalle provincie e dai comuni., Il che corrisponderebbe all'approvazione dell'emendamento, che fu presentato dall'onorevole Armirotti.

La Commissione consente?

Giolitti. (Della Commissione). Siamo d'accordo. Presidente. L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare.

Maffi. Poichè la soppressione di quelle parole approvata dal Governo corrisponde alla accettazione della proposta dell'onorevole amico mio il deputato Armirotti, io constato che il Governo ha accettato una proposta partita da questi banchi.

Presidente. L'onorevole Andrea Costa ha facoltà di parlare.

Costa Andrea. Veramente ieri, per coerenza al principio del suffragio universale, io proposi la soppressione dell'intero capoverso; tuttavia riconoscendo come sarebbe inutile che io chiedessi alla Camera un voto in questo senso, sono lieto che sia stata accettata la soppressione di quell'inciso, che concerne i salariati.

Crispi, presidente del Consiglio. Cioè la sospensione.

Presidente. Allora l'articolo rimane così composto:

- "Art. 7. I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.
- " Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a Corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.
- "Nella formazione della lista elettorale si compilerà, colle norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. n

Lo pongo a partito.

(E approvato).

L'articolo 8 fu già approvato dalla Camera. L'onorevole Carcani proporrebbe la seguente aggiunta.

" La violazione al divieto di cui all'articolo precedente, è punibile con multa estensibile fino a lire 300.

È presente l'onorevole Carcani? (Non è presente).

Boneschi. Non essendo presente l'onorevole Carcani, vorrei dire due parole sul suo emendamento.

Presidente. Non può, onorevole Boneschi; perchè Ella non è firmatario dell'emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Faccio osservare che tuttociò che riguarda disposizioni penali, si trova in un'altra parte della legge. Sarebbe poco regolare ad ogni articolo mettere la sua sanzione penale. Quindi non mi pare che sia questa neppure la sede opportuna.

Presidente. Dunque la Commissione non accetta l'aggiunta dell'onorevole Carcani. Ad ogni modo la metto a partito.

(Non è approvata).

Ora verrebbe l'articolo 9.

L'onorevole Barsanti ha fatto una proposta che consiste nel mettere in discussione prima l'articolo 10 e poi il 9, perchè l'articolo 10 parla di coloro che non sono nè elettori nè eleggibili, e l'articolo 9 parla soltanto di coloro che non sono eleggibili.

Ma l'onorevole Barsanti, non essendo presente, debbo supporre che non insista nella sua proposta.

Passeremo dunque all'articolo 9.

- "Art. 9. Eleggibili. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli interdetti, gli inabilitati, gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate, i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici, non che quelli degli uffici provinciali.
- "Sono ineleggibili: gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza; coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione; coloro che hanno lite vertente col comune o colla provincia; coloro i quali direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni, od appalti nell' interesse del comune, od in società ed imprese sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

In quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Io mi sono inscritto per parlare su questo articolo unicamente perchè non mi sembra che sia abbastanza giustificata l'esclusione che

nell'ultimo inciso si sarebbe stabilita a danno di tutti gli impiegati degli uffici provinciali.

Non vedo più la ragione di tale esclusione dopo che venne sottratta dalle funzioni dell'amministrazione provinciale la tutela dei comuni.

Lo stesso articolo esclude soltanto i funzionarii del Governo in quanto devono invigilare sull'amministrazione comunale.

Per l'identico motivo deve sparire l'incapacità degli impiegati degli ufficii provinciali.

In tale senso vennero proposti due emendamenti dagli onorevoli Basteris e Gianolio ad uno dei quali mi sono sottoscritto anch'io.

Pregherei quindi la Commissione ed il Governo di accettare questi emendamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Si risolve così questa questione.

La Commissione ha deliberato di accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Basteris, Gianolio, Badini, Buttini e Brunialti, per sopprimere le parole: "non che quelli degli uffici provinciali, "per questa ragione, che siccome è rimasto inteso che la tutela dei comuni si toglie alla Deputazione provinciale, manca la ragione per lasciare la incompatibilità a consigliere comunale degli impiegati della provincia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. L'obbligo della brevità è ormai obbligo di cortesia. Sarò quindi brevissimo.

Comincio dal dichiarare che non tengo ai termini ed alla forma della mia proposta: i termini e la forma possono essere modificati d'accordo col Ministero e con la Commissione. Tengo alla cosa, e credo che Ministero e Commissione non possano rifiutare la cosa, che è logica, necessaria conseguenza delle premesse loro, chiare e categoriche.

Ecco le premesse. Nell'ultimo discorso della Corona fu detto: "È a desiderarsi che l'urna amministrativa sia aperta a maggior numero di votanti; ma è necessario del pari che il municipio rinovellato offra allo Stato doppia garanzia: incomba piena responsabilità ai suoi reggitori; vi spiri il soffio della vita nazionale. "Sicchè la estensione del suffragio era indicata come desiderabile; come necessaria la piena responsabilità degli amministratori. Ma io non fo distinzione di parole. Il concetto era questo: giusta e necessaria l'estensione del suffragio; giusta e necessaria altrettanto, e forse più, la piena responsabilità degli amministratori. Le due

cose erano congiunte; l'una non si poteva volere o concedere senza l'altra.

Più esplicita fu la formola adoperata dalla Commissione della Camera, per la risposta al discorso della Corona. Non vedo qui l'onorevole Martini, del quale vorrei invocare l'aiuto. Ecco le parole sue e della Commissione:

"Ben definita la responsabilità di coloro ai quali viene affidata dallo Stato e dagli enti locali la cura degli interessi e il maneggio del pubblico danaro, sarà non soltanto lecito, ma giusto, invigorire i comuni e le provincie di nuovi rigogli, ampliando il suffragio.

Dunque, la ben definita responsabilità degli amministratori doveva essere condizione all'ampliamento del suffragio. Le due questioni anche qui erano messe insieme; ma quella del suffragio subordinata all'altra.

E la ragione è chiara, o signori: la ragione è nel discorso della Corona. La responsabilità degli amministratori vi è chiesta non verso gli amministrati, ma come garanzia verso lo Stato, perchè se i comuni sono male amministrati, se le aziende comunali sono sperperate, il danno immediato è dei comuni; ma l'infermità è dello Stato. E ben lo sanno due ministri, fra gli altri, quello delle finanze e l'altro dell'interno; e qualche volta lo sa anche il ministro della guerra. Ma non voglio evocare dolorosi ricordi.

Allorchè si trattò dei tributi locali l'onorevole Magliani, così chiaro nelle sue sentenze, disse che tre sono le condizioni per avere un buono stato finanziario nei comuni. La prima è questa: "Una retta amministrazione delle provincie e dei comuni; ed io spero che una legge comunale e provinciale provvederà a rendere migliori, più severe, più responsabili le amministrazioni locali., E tutti gli oratori si espressero in questo senso. Quanto al ministro dell'interno tutti ancora abbiamo negli orecchi le sue dichiarazioni. Forse egli esagerò in una sua frase, quando disse che con la legge vigente egli non si fida di governare i comuni; ma intendeva richiedere garanzie più efficaci per rendere migliori le amministrazioni e poter colpire i cattivi amministratori.

Finalmente, signori, vi prego di leggere alla pagina 79 e 89 la relazione dell'onorevole Lacava:

"La Commissione fu unanime nel ritenere che uno dei cardini del Governo a sistema rappresentativo è la responsabilità di chi governa e di chi amministra, senza della quale qualunque legge è impotente a premunirsi dagli abusi e dalle infrazioni alla legge stessa. Nè crede non essere

nel vero affermando, che qualunque sia per essere la legge che governerà le nostre amministrazioni locali, se non sanziona la responsabilità individuale degli amministratori, ogni altro freno o garentia può riuscire inefficace.

Anzi la Commissione, guidata dalla logica nella relazione, come spero sarà guidata nella discussione, dichiarò che la responsabilità è soltanto efficace nella forma di responsabilità pecuniaria. Onorevole Lacava, la prego di ritornare al suo concetto!

Queste dunque sono le premesse: allargamento del suffragio, come cosa giusta; ma responsabilità piena degli amministratori, come cosa necessaria: la seconda come condizione, il primo come condizionato.

Intanto, o signori, la questione del suffragio noi abbiamo risoluta; la questione della responsabilità non è risoluta e dobbiamo risolvere. Questo disegno di legge sancisce precise e categoriche disposizioni circa l'allargamento del suffragio: non ha che accenni vaghi e generici circa la responsabilità.

Ora io domando: che cosa si sarebbe detto se questo disegno di legge avesse avuto un articolo così concepito: "il suffragio sarà esteso,? Questa formula vuota non avrebbe certamente appagato nessuno: sarebbe stata un non senso. Era necessario determinare i limiti, le condizioni dell'allargamento. Invece, così è per la responsabilità: essa non è che un cenno vuoto, nel disegno che discutiamo; mentre è necessario determinarne i limiti e le condizioni.

In che modo questo disegno di legge dichiara che gli amministratori sono responsabili? Lo dichiara nello stesso modo che lo Statuto dichiara responsabili i ministri.

Ma qui, almeno da quella parte (Sinistra), si è creduto sempre che una legge apposita fosse necessaria per regolare e determinare la responsabilità dei ministri. E la responsabilità dei ministri è immensamente diversa da quella degli amministratori locali: perchè l'una è responsabilità essenzialmente politica, l'altra essenzialmente amministrativa e civile.

E la responsabilità civile non si determina che in un solo modo. Il Codice lo indica: chiunque reca danno ad un altro è tenuto a risarcirlo. Ma se il Codice civile fosse sufficiente, non avremmo bisogno di disposizioni di legge speciali. Lo dice la Commissione: " le sole disposizioni del Codice civile sulla responsabilità non bastano a risolvere il problema. "

Dunque qual' è la disposizione che noi dobbiamo avere in questa legge affinchè la responsabilità sia concreta? Una sola: poichè l'obbligo è di risarcire i danni, bisogna mettere gli amministratori nella condizione di poter risarcire questi danni. E siccome chi non ha non dà, non possono risarcire i danni coloro che nulla posseggono o nulla guadagnano, e per ciò debbono essere esclusi dall'amministrazione.

Ecco il concetto della mia proposta, alla cui forma, ripeto, non tengo; ma tengo alla sostanza.

Io vedo ciò che fa intoppo nell'animo di molti; ma li prego di riflettere, che se lo Stato può limitare il diritto elettorale, a maggior ragione ha il dovere di limitare il diritto all'eleggibilità.

L'un diritto non si può confondere con l'altro-Affidare un ufficio ed esercitarlo sono due cose diversissime. I titoli per l'una non possono combaciare coi titoli per l'altra. E voler pareggiare i due diritti è una strana confusione.

L'onorevole Crispi non ha voluto il suffragio universale, nè l'estensione del diritto elettorale agli analfabeti censiti; non ha voluto che le donne fossero elettrici. Ed avrà avuto le sue buone ragioni, nell'interesse del paese, come uomo di Stato. Quindi nell'interesse medesimo deve consentire che si limiti l'eleggibilità. Nè vale il dire: lasciamo agli elettori la libertà di scegliere; essi sappranno quello che devono fare.

La risposta sarebbe giusta se si trattasse soltanto dell'interesse locale; ma v'ha di mezzo, come dicevo, l'interesse generale, ed è perciò che nel discorso della Corona saviamente fu detto che la responsabilità è richiesta come garanzia, non verso gli amministrati, ma verso lo Stato.

Quindi, noi che abbiamo votata l'estensione del suffragio, abbiamo il diritto di domandare l'efficacia della responsabilità, perchè una cosa doveva essere subordinata all'altra; coordinata, almeno.

Se il Ministero non concedesse questa garanzia, mi permetta di dirlo, verrebbe meno ad una delle sue solenni promesse; verrebbe meno ad uno dei suoi doveri verso lo Stato, ed infrangerebbe una specie di patto tra esso e la Camera, poiche presentò le due questioni come indissociabili, quella della responsabilità e quella dell'allargamento del suffragio.

Onorevoli colleghi, v'ha chi crede che questo concetto non sia concetto liberale. Già citai l'esempio della libera Inghilterra, e se non mi fossi imposto l'obbligo della brevità, vi rifarei la storia

della responsabilità nei paesi liberi e nei paesi caduti in servitù; e la rifarei sulle traccie di un pregiato libro del nostro onorevole collega Bonasi. Ma mi limito a citare di questo un solo periodo che è il seguente:

"I Governi che ebbero per fondamento il consenso dei popoli e per iscopo la tutela del diritto ravvisarono nella responsabilità dei magistrati la più sicura ed efficace guarentigia della incolumità loro e della libertà dei cittadini; e che man mano che questo principio si rallentò o si pervertì nella sua pratica applicazione, gli Stati entrarono in un periodo di immoralità e di decadenza.

"La storia del nostro paese mi dispensa dal cercarne gli esempi in quelle di altri.,

Io avrei detto, forse più precisamente, che come gli Stati entravano in un periodo di decadenza e d'immoralità, così il sentimento della responsabilità si veniva ognora più smorzando.

E siamo venuti man mano al punto in cui ancora ci troviamo, cioè al punto fissato dalle legislazioni più reazionarie, le quali toglievano il diritto di intentare ogni azione contro gli amministratori della cosa pubblica; ed essi, come ben sapete, sono sotto lo scudo di un privilegio.

Ora, o signori, non può non essere liberale e democratico ciò che è la difesa della libertà e della giustizia. Della libertà, perchè si tratta di dare riparo contro gli abusi e i soprusi degli amministratori locali, contro le locali oligarchie e tirannie. Della giustizia, perchè si provvede alla riparazione dei danni. La questione come io la metto è come fu già massa dal presidente del Consiglio e da tutto il Governo, nel discorso della Corona.

Torno quindi a dire: abbiamo votato l'allargamento del suffragio; concedeteci ora delle disposizioni atte a rendere efficace la responsabilità degli amministratori, perchè questo era il pensiero vostro, solennemente dichiarato alla Camera ed al paese. Senza questa garanzia, imposta dalla logica, reclamata dallo scopo a cui miriamo, io non potrei votare il disegno di legge.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio a riflettere, che gli avea immaginato l'estensione del suffragio come un cavallo sbrigliato, ed avea apparecchiato le briglie nel Consiglio di prefettura: questo Consiglio di prefettura è andato per aria. La Commissione avea immaginato una specie di sistema di arginature, e come un argine avea presentato il Consiglio raddoppiato: questo Consiglio raddoppiato è andato nel fosso ed è abbandonato.

Or si tratta di costituire la Giunta amministrativa provinciale; ma quando avete costituito questa Giunta, se essa non disporrà di una efficace sanzione, come potrà operare?

E non vi è altra efficace sanzione per colpire gli amministratori cattivi o negligenti, se non quella della responsabilità civile; e non vi è altro modo di determinare la responsabilità civile, se non quello di stabilire che chi rompe paghi, e sia in grado di pagare.

Io quindi raccomando la mia proposta all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Egli, rispondendo giorni sono all'onorevole Sorrentino, disse di non essere uso a fare se non cose serie; ed io chiedo alla lealtá dell'onorevole Crispi se la responsabilità, come è stabilita in queste proposte, sia cosa seria. E soprattutto mi affido al senno dell'uomo di Stato e dell'uomo politico, perchè noi dobbiamo fare una legge, la quale piaccia non soltanto ad una parte, ma a tutte le parti della Camera e riesca sodisfacente per tutto il paese. (Rumori)

Ho detto.

Presidente. L'onorevole Guglielmi ha facoltà di parlare.

Gaglielmi. Mi sbrigherò con poche parole. (Bravo!) Io mi limito a chiedere una spiegazione sul terzo capoverso di quest'articolo, ed a fare una osservazione sul quarto.

Quando si dice: "Coloro che ricevono uno stipendio, o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia n con questa dizione sussidia si intende chi è sussidiato in qualunque modo, o soltanto nel caso che sia stabilito un fondo in danaro sul bilancio comunale a riguardo di questo sussidio?

Mettiamo questo caso. C'è una scuola agraria mantenuta dalla provincia e dal comune, ma il comune concorre soltanto in questa maniera: dà e mantiene il locale e sovviene il materiale non scientifico. Ora, domando al Governo ed alla Commissione, se gli impiegati insegnanti in cotesta scuola agraria, alla quale il comune non dà un sussidio in danaro, ma dà il locale gratuitamente, la manutenzione di esso, ed il materiale non scientifico, siano o no eleggibili.

E passo all'osservazione, la quale riflette l'ultimo capoverso che dice:

"Coloro i quali direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni, od oppalti nell'interesse del co-

mune, od in Società ed Imprese sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

Ora a me pare troppo comprensiva questa dizione perchè vi sono delle Società cooperative, le quali non hanno veramente un vero scopo di lucro. A Verona, per esempio, c'è la Società cooperativa per l'impianto delle case operaie, di cui fanno parte, come soci, gli elementi del par tito liberale di qualunque gradazione. Ora a me pare che sarebbe ingiusto che questi soci, i quali hanno concorso a costituire una Società di evidente interesse generale, fossero esclusi dall'essere nominati consiglieri comunali per la sola ragione che il comune di Verona ha sovvenuto gratuitamente il fondo per l'acquisto dell'area occorrente per la fabbricazione delle case operaie.

Mi pare quindi che, mantenendo la dizione così come si legge nell'ultimo capoverso dell'articolo, si possa andare incontro ad infliggere una diminutio capitis anche a coloro che si sono resi benemeriti del pubblico interesse. Non ho altro da dire. (Approvazioni).

Presidente. Onorevole Basteris, Ella aveva chiesto di parlare sul suo emendamento.

Basteris. Siccome la Commissione ha dichiarato di accettarlo, così rinuncio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Se l'ombra sdegnosa del compianto onorevole Depretis avesse oggi potuto comparire in questa Aula, avrebbe detto all'onorevole Torraca: Tu quoque Brute, fili mi!

Io ricordo alla Camera, a titolo d'onore dell'illustre uomo che ho citato, che egli in quest'Aula in occasione della legge elettorale politica combattè vigorosamente coloro i quali sostenevano di porre dei limiti, come vorrebbe l'onorevole Torraca, all'eleggibilità.

Io credo che sia la prima volta, dacchè c'è Parlamento in Italia, che una proposta simile a quella dell'onorevole Torraca in materia amministrativa sia venuta innanzi alla Camera.

È una proposta, che se fosse approvata, ci farebbe molto indietreggiare, e toglierebbe uno dei caratteri più nobili e splendidi al diritto politico nazionale.

Si è abusato troppo ormai delle parole: responsabilità degli amministratori. Mettiamo un poco le cose a posto. Io comprendo la responsabilità, quando ad essa corrisponda interamente la libertà! Seguace delle teorie dell'onorevole presidende del Consiglio, ho votato sempre con lui, quando voleva il potere esecutivo responsabile e

libero. Se togliete questi due termini correlativi voi scrollate i cardini, su cui posa tutto l'edifizio politico ed amministrativo del regno d'Italia.

Veniamo un poco al fatto. Avete voi resi liberi gli amministratori, con questo disegno di legge? No; li avete riconosciuti pupilli, specialmente nelle questioni più importanti, in quelle che possono toccare l'interesse generale dello Stato.

Ma domando io: il pupillo ha la responsabilità? No. Io non sono avvocato, ma mi ricordo di avere letto nelle disposizioni del Codice civile, che è responsabile vero dell'amministrazione il tutore e non i pupilli.

L'onorevole Torraca si guarda bene dallo stabilire delle garanzie per coloro che debbono com porre la Giunta amministrativa, e vuole solamente delle garanzie per coloro che sono sottoposti alla tutela della Giunta. Se egli avesse domandato delle garanzie per coloro che d vono comporre la Giunta amministrativa, che sono quelli che rispondono in ultima analisi dell'andamento dell'amministrazione comunale, io quantunque non consenta nella sua opinione, pure l'avrei compreso. Ma volere responsab li gli amministratori del comune allorquando voi ponete dei freni ad ogni passo che essi fanno, e una volta che voi avete votato l'allargamento del suffragio, benchè sii in senso tutto opposto a quello che l'ho votato io. è una cosa che non arrivo a comprendere.

Voi non pensate ad altro che a porre froni, freni, e sempre freni, ma, onorevole Torraca, lei dovrebbe ricordare che oggi i freni meccanici sono stati aboliti anche nelle amministrazioni ferroviarie, e sono stati sostituiti dai freni a vuoto, che sono tanto comodi e non danno scosse. (Si ride).

Sono poi molto meravigliato nel veder sorgere tale quistione a proposito di ques a legge, la quale deve segnare un progresso, e se non segnasse un progresso non sarebbe degna di essere presentata da un uomo che si chiama Francesco Crispi, che noi siamo abituati da lunghi anni a considerare come colui che ha sempre seguito la via della libertà e del progresso.

Dunque questa legge deve segnare un passo avanti. Ma la proposta dell'onorevole Torraca segnerebbe molti e molti passi indietro.

Io dicevo poc'anzi che era dolente di un fatto, e cioè che in siffatto argomento, a proposito di questa legge, si sia parlato spesso di abbienti e non abbienti, di abbienti e di nullatenenti, e che l'onorevole Torraca poc'anzi abbia detto che i nullatenenti non hanno diritto di amministrare.

A me fa molto pena un linguaggio simile, parlo

schietto. Non è il caso di venire a sollevare questioni, che, fortunatamente, non hanno eco nel paese. Si verrebbe in certo modo a dividere il paese in caste, a porre gli uni contro gli altri.

Tutto questo, onorevole Torraca, non è, secondo me, conforme ai concetti conservatori, dai quali mi sembra Ella sia ispirato.

Ma l'onorevole relatore e l'onorevole presidente del Consiglio vi hanno detto che alle imposte a pro del comune partecipano in grandissima parte, anzi in parte maggiore, quelli, che voi dite nullatenenti, ed in piccola parte quelli, che voi dite abbienti.

Dunque voi volete togliere ai primi la facoltà di amministrare il comune se non pagano 50 lire nei comuni di tanti abitanti, 60 lire nei comuni di tanti abitanti, e via dicendo.

Ma io voglio ammettere che la Camera voti quello, che io ritengo non voterà, e domando che garanzia presenterà per l'amministrazione di un comune, che ha un bilancio di 24 o 25,000,000, un individuo consigliere, il quale paghi per tassa di ricchezza mobile 60, 70, 100 lire all'anno?

Le cose, onorevole Torraca, si fanno, o non si fanno. (Oh! a destra).

Vi pare che in una amministrazione, come quelle del comune di Napoli, di Milano, di Genova, di Torino, di Palermo, di qualunque altra grande città, dove vi hanno bilanci di molti e molti milioni, un membro della Giunta, il quale fa, o contribuisce a fare un contratto, per esempio, rovinoso, possa dirsi responsabile e presenti garanzia solo perchè paga 60 lire di imposta fondiaria all'anno? Ciò non è serio.

O voi dovete ammettere l'assoluta esclusione dei non proprietari straricchi, che possono garantire materialmente tutti i danni a cui può andar soggetto il comune, o dovete lasciare che il Corpo elettorale giudichi da sè, e giudicherà sempre meglio di coloro i quali intendono porre ad esso degl'inceppamenti i quali non riescono a nulla.

L'onorevole Torraca in ultimo dice: " noi intendiamo, ecc. " Dicendo noi l'onorevole Torraca deve sapere chi egli rappresenta, un partito o un gruppo. Io non mi sono ancora avvisto di qual valore numerico sia questo gruppo. Qualche cosa vidi nella passata Legislatura, ma non è il caso di parlare del passato.

Verra il momento di parlare della situazione politica e si vedranno allora le forze dei varii partiti.

Per ora io ritengo che l'onorevole Crispi preferirà dei due mali il minore, cioè non avere il

voto dell'onorevole Torraca e dei suoi amici, ma eviterà di far correre altri pericoli alla legge, affinchè non vengano meno i voti di coloro, ai quali preme molto della libertà degli eletti. Imperocchè (e qui rivolgo la parola ai carissimi amici dell'estrema Sinistra) io non credo che il principio liberale si esplichi solamente nell'estensione larghissima del suffragio. Io credo che bisogna guardare all'autonomia dei corpi eletti, poichè in Francia il Governo napoleonico dava il suffragio a tutti. La base della piramide amministrativa era larghissima, il vertice di questa piramide era ristretto in modo da portare al cesarismo. L'Italia non ha una base di cesarismo, nè amministrativo, nè politico; L'Italia è il paese della libertà. Io ho votato e voterei mille volte l'estensione del suffragio nel modo come l'ha proposto il Ministero e l'ha consentito la Commissione, e non ho votato quel suffragio universale che proponevano gli amici dell'onorevole Torraca.

Però mi preme moltissimo che l'elettore sia libero di eleggere chi meglio crede, salvo quelle condizioni morali di eleggibilità stabilite nella legge che ci si propone, affinchè i corpi eletti dal paese siano liberi nella loro sfera d'azione. E quando verrà in discussione l'articolo 66, quello cioè che riguarda il Consiglio rinforzato, che fortunatamente ora è rimasto seppellito e pel quale bisognerà provvedere, io manifesterò alla Camera un concetto, secondo il quale si tutela benissimo tanto il diritto degli elettori quanto quello degli eletti. L'uno e l'altro diritto non vanno disgiunti.

Io confido che il Ministero, la Commissione e la Camera non accetteranno la proposta dell'onorevole Torraca. (Bene! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Odoardo Luchini.

Luchini Odoardo. Se sedessi sui banchi di sinistra avrei creduto opportuno astenermi dal combattere la proposta dell'onorevole Torraca, ma seggo sui banchi di destra e il parlare lo credo un dovere di sincerità verso tutti, ma in ispecie verso gli onorevoli colleghi miei di questi banchi.

Io li esorto a non accettare la proposta presentata dall'onorevole Torraca per più ragioni. E prima di tutto sbarazzo la questione di responsabilità, che qui, in verità, non ha che fare. Io non credo ai miracoli delle leggi, che si propongono di sanare tutti i mali delle pubbliche amministrazioni col dettar regole e norme circa la responsabilità degli amministratori; io credo che quello che noi possiamo fare di meglio in materia di responsabilità degli amministratori, è

render possibile l'applicazione della legge comune; renderla possibile facendo in maniera che di ciascun atto amministrativo venga (il che non è sempre facile a riconoscersi) a determinarsi bene l'autore vero e veramente responsabile dell'atto; rendere possibile ad ognuno il giudizio sulla bontà o legalità dell'atto removendo ogni ingiusto ostacolo all'esercizio dell'azione giudiziaria; ecco il desiderabile in materia di responsabilità dei pubblici ufficiali. Quando voi non vogliate una vera e propria cauzione, tutto si riduce a questi due punti. A far valere cotesta responsabilità vorrei, per esempio, abrogare questi articoli 8 e 110 della legge comunale e provinciale, che, non so con quanta coerenza ai proprii intendimenti, il Governo proponga oggi di conservare.

Che cosa invece vorrebbe l'onorevole Torraca per garantire la responsabilità? Vorrebbe una parvenza di cauzione, senza la sostanza e con tutta l'odiosità della cosa senza averne il vantaggio; parvenza e nient'altro, perchè il pagare una contribuzione diretta, (la mite contribuzione diretta, di cui, per necessità, è costretto a contentarsi) certamente non garantirebbe dalle conseguenze di tutte le malefatte degli amministratori.

D'altra parte non si ha la certezza di potersi rifare contro le sostanze degli amministratori, dacchè alla contribuzione diretta non sempre, anzi raramente corrisponde quella solvenza, che sarebbe necessaria per far valere la responsabilità nel senso che intende l'onorevole Torraca.

Essere intestato come proprietario secondo il catasto non vuol dir neppure poter disporre, non vuol dire non avere ipoteche, non aver debiti, ecc. ecc.

E poi, con questa legge, noi verremmo ad escludere le capacità: non potremmo avere sempre eleggibili molti coltissimi figli di famiglia i quali, ancorche di condizione agiatissima, non pagano imposta; escluderemmo anche, se non tutti, molti professionisti o almeno abilitati a professioni che sono di per sè stesse prova di capacità, e via discorrendo.

Ora, domando io, se una disposizione come questa, possa incontrare l'approvazione della Camera e se corrisponda ai larghi concetti, troppo larghi forse, cui si ispira la legge, circa la sovranità popolare.

Si è fatto il paragone fra il Governo locale e il Governo della nazione, a proposito dell'unificazione del voto politico e si è detto che, se si aveva il voto politico, a fortiori doveva aversi l'amministrativo. Qui si potrebbe sott'altra forma ripetere codesto paragone. Non si hanno condizioni di eleggibilità, tranne quelle generali da tutti consentite, per essere eletto deputato al Parlamento, si possono mai porre condizioni così ristrette, come l'onorevole Torraca vuole, per far parte delle amministrazioni locali? È egli possibile? A me pare che si rovesci, e non poco, la logica.

Ma soprattutto io mi fermo sopra le conseguenze politiche della proposta dell'onorevole Torraca. Noi con questa proposta, verremmo a separare il popolo in due classi: riconosciamo tutti o quasi tutti i cittadini atti a chiamare i partecipanti al Governo locale, ma vorremmo partecipanti al Governo locale soltanto gli abbienti.

Verremmo, oggi, in pieno secolo decimonono, a ripristinare una specie di distinzione fra cittadini e plebe. Non si rovescia dunque soltanto la logica, si va addirittura contro la storia.

Io sento, per parte mia, il dovere di combattere questa proposta, anche perchè, a dire il vero, mi pare che si potrebbe far dubitare della sincerità con cui si è accettata la estensione del suffragio, la unificazione del voto politico col voto amministrativo (e accettarla, oramai, dobbiamo tutti, in ossequio alla maggioranza) quando venissimo ad accettare non correttivi, ma espedienti che addirittura manometterebbero la manifestazione della sovranità popolare così risolutamente affermata.

Ma badiamo anche alle conseguenze. Che cosa avverrebbe, se la proposta dell'onorevole Torraca fosse accettata? Io credo che, in vece di rappacificare gli animi (quello che noi tutti ci proponiamo, con la estensione del suffragio), si verrebbe a rendere sempre più acuta e più aspra la lotta fra classe e classe; si verrebbe ad accendere un focolare di agitazione permanente nel paese. E questo focolare di agitazione permanente, questo contrasto fra classe e classe, che noi verremmo ad inasprire, tornerebbe principalmente a danno dei partiti conservatori, ai quali toglierebbe ogni influenza nel paese; quella influenza che essi debbono cercar di mantenere per il bene della nazione.

Io credo che, in certo modo, si provocherebbero gli elettori amministrativi alla elezione dei non abbienti, per farne dichiarare la nullità, per rendere sempre più vivo quel contrasto cui ho accennato, per mettere sempre più in evidenza la durezza e l'odiosità della legge.

Si potrebbero addurre altre ed altre ragioni; ma io non voglio tediar di soverchic la Camera ed in nome di quei principii conservatori che

stanno tanto a cuore a molti dei miei colleghi, io li esorto a non votare per la proposta presentata dall'onorevole Torraca. Ad ogni modo, a me incombe di dichiarare che io sono ad essa apertamente contrario. (Bene! a destra).

Presidente. L'onorevole Lucca intende di parlare sull'insieme dell'articolo?

Lucca. Anche io, in nome di quegli stessi principii che mi hanno indotto a votare, quando fu proposto, l'allargamento del suffragio, dichiaro che non potrei accettare la proposta dell'onorevole Torraca.

Ma poichè tutte le ragioni che avrei voluto esporre io, le ha dette molto meglio di me l'onorevole Luchini, mi limiterò invece a domandare una semplice spiegazione all'onorevole Commissione, ed all'onorevole ministro dell'interno. Nell'ultimo capoverso di quest'articolo si dice che sono eleggibili "coloro i quali direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni, od appalti nell'interesse del comune.

Ora io desidererei di sapere quale significato abbia questa parola somministrazioni.

So benissimo che l'articolo non fa che riprodurre le parole dell'articolo 222 della legge comunale e provinciale; ma, se trovo giusto che si astengano dal prender parte alle deliberazioni che li concernono quei consiglieri che abbiano simili rapporti con l'amministrazione, non comprendo come si neghi la eleggibilità a chiunque abbia fatto somministrazioni al comune.

Io desidererei quindi una spiegazione sul significato di quella parola: somministrazioni che mi pare troppo vaga ed indeterminata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ma non si può chiudere la discussione prima che siano svolti gli emendamenti!

Cucchi Luigi. Io ho chiesto di parlare per unirmi a quanto ha detto l'onorevole Guglielmi, anzi per andare più in là di lui. In quanto che a me pare che, qualora un comune avesse a sussidiare in benchè minima parte qualche istituzione locale, non debba venirne per conseguenza che siano privati dei diritti d'eleggibilità coloro che hanno parte in simili istituzioni.

L'onorevole Guglielmi si riferì ad una scuola agraria, ma egli non fece il caso d'un semplice sussidio dato dal comune; ora se questa scuola agraria, che è mantenuta dal Governo, o dalla provincia, riceva qualche migliaio di lire del comune,

dobbiamo per questo togliere l'eleggibilità a tutti coloro i quali in questa scuola hanno ingerenza?

Vi sono, per esempio, delle Istituzioni per mandare ai bagni i fanciulli scrofolosi, le quali vivono di vita propria, ma alle quali il Comune dà qualcosa per accrescere le loro entrate.

Cito questo esempio soltanto, ma sono infiniti i casi in cui un Comune, in armonia col sentimento generale de' suoi amministrati, elargisce sussidi per iscopi umanitari o d'istruzione.

Se le dichiarazioni dell'onorevole ministro e della Commissione varranno a togliere il dubbio, che tutti quelli che partecipano all'amministrazione di Istituti sussidiati dal Comune siano esclusi dall'eleggibilità, bene; altrimenti io pregherò che venga tolto, senz'altro, l'ultimo inciso dell'articolo.

Presidente. Prima che il relatore esprima l'opinione della Commissione, parrebbe a me conveniente che si svolgessero tutti gli emendamenti.

Voci. Sì, sì!

Presidente. L'onorevole Summonte ha proposto i seguenti emendamenti:

- " Soppresse le parole: gli interdetti, gli inabilitati.
- " Alla dizione: coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle Istituzioni che esso amministra o sussidia sostituirsi la seguente: coloro che prestano servizio, comunque retribuito, alla dipendenza del Comune o delle Istituzioni che esso amministra o sussidia.
- "Alle parole: coloro che hanno il maneggio del denaro comunale aggiungere le seguenti: i loro fideiussori, soci, collettori e coloro (il resto come nel progetto).
- "Sopprimersi le parole: che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamenle le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate.  $_{\pi}$

L'onorevole Summonte ha facoltà di svolgerli. Summonte. Io dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti (Bravo!) meno il primo, che tende alla soppressione delle parole "gli interdetti e gli inabilitati. "A questo proposito, però, sarò pago di qualche dichiarazione della Commissione.

Pare a me che queste parole dell'articolo 9 possano dar luogo a dubbiezze nella pratica.

La Commissione ha conservato l'articolo 26 della legge attuale, ove è detto che " non sono elettori gli analfabeti, le donne, gli interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, (che sono gli inabilitati).

Ora, se costoro non sono elettori, perchè volete dichiararli ineleggibili con l'articolo 9?

In questo modo, per lo meno, fate nascere il dubbio che essi siano elettori, e perciò propongo la soppressione di quell'inciso "gli interdetti e gli inabilitati."

Presidente. Dopo l'emendamento dell'onorevole Summonte, poichè egli ne mantiene uno solo, viene quello dell'onorevole Ercole così concepito:

" Sopprimere le parole: in dipendenza di una precedente amministrazione.

È presente l'onorevole Ercole?

(Non è presente).

L'onorevole Calvi propone un emendamento ed un'aggiunta a quest'articolo 9 in questi termini:

" Il sottoscritto propone:

1º la soppressione del comma dicente: Coloro che hanno lite vertente col comune e colla provincia.

2º l'aggiunta delle seguenti parole: e loro garanti o fidejussori all'ultimo comma dell'articolo stesso.

L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

Calvi. Dirò brevemente le ragioni del mio emendamento.

Il medesimo tende a veder soppresso il capoverso che reca come motivo di ineleggibilità la vertenza di lite col comune o colla provincia, e a veder aggiunte all'ultimo capoverso le parole e loro garanti e fideiussori.

Il capoverso di cui sostengo la soppressione trova riscontro nell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865 ed a me pare che, dal momento che si intraprende una modificazione alla legge stessa, convenga anche modificarla in questa parte, togliendo cioè quelle cause di incompatibilità che non ritengo consentanee ai principii informatori della legge ed in urto con altre disposizioni della legge medesima.

Principio informatore del disegno di legge in esame, quello si è di far sì che abbiano a prender parte all'amministrazione del comune tutti coloro che, per l'istruzione avuta o per il censo, si presumono atti ad amministrare la pubblica cosa; a prender parte viva al governo del comune, governo che costituisce un dritto per il cittadino che trovasi in tali condizioni.

Ora se ciò è, è evidente che solo allora la legge può creare per lui una incapacità od una incompatibilità quando la necessità o l'interesse generale lo richiedano.

Ebbene, a me non pare che il fatto d'avere una lite vertente col comune costituisca una ragione tale per cui l'interesse pubblico richiegga che colui che si trova in questa condizione, non possa prendere parte all'amministrazione del comune, abbia a subire una vera capitis diminutio in ordine al dritto che a lui in astratto è riconosciuto.

Non contesto che, colui che ha una lite vertente col comune o con la provincia, abbia un interesse contrario a quello del comune o della provincia stessa, ma questa contrarietà di interesse è limitata all'oggetto della lite, non si estende agli altri oggetti su cui l'amministrazione comunale si esplica e sviluppa.

L'interesse generale quindi non può richiedere l'astensione del cittadino assoluta ma solo
limitata a quanto con la lite sua ha riferimento;
potrà esigere che egli non prenda parte a deliberazioni che abbian tratto a quanto forma oggetto della lite sua, ma certo non può esigere il
sacrifizio del diritto del cittadino anche là dove
dall'esercizio di tale diritto non deriva nessun nocumento; per cui a me pare che, quando esista una
disposizione che inibisca al consigliere di prender parte alle deliberazioni che hanno tratto all'oggetto della lite sua, l'interesse del comune o
della provincia sia sufficientemente salvaguardato senza che siavi mestieri di creare in di lui
danno una causa di ineleggibilità.

Ora, anche togliendosi questo capoverso di cui io ho proposto la soppressione, la difesa dell'interesse pubblico nel senso sovra esposto già si ha, come già avvertii; perchè nel disegno di legge in discussione è mantenuta la disposizione dell'articolo 222 della legge del 1865; il quale si esprime precisamente così:

"I consiglieri si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono. "

Per la disposizione quindi dell'articolo 222 i consiglieri non potranno prender parte a delibe razioni che abbian tratto a liti loro col comune; è così con questa disposizione raggiunto lo scopo per cui si conservò il comma di cui chiedo la soppressione e conciliato così l'interesse generale col diritto del cittadino. Anzi questa disposizione mi suggerisce un altro argomento a sostegno della convenienza di adottare l'emendamento da me proposto; giacchè se non si adottasse si verrebbe a sancire in questo caso una vera antinomia.

Come avvertii, l'articolo 222 che è conservato reca: " i consiglieri non prenderanno parte a deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro

proprie. " Esso quindi ammette come antecedente logico che vi possa essere uno che rivesta la qualità di consigliere e sia contemporaneamente in lite col comune.

Voce. Ma non col comune! (Interruzioni).

Calvi. Rispondo ali'onorevole collega che mi ha interrotto, che la sua interruzione è fuori di luogo giacchè la giurisprudenza ha ritenuta applicabile questa disposizione dell'articolo 222 sia quando v'è la minaccia della lite, sia quando la lite è già contestata e quindi pienamente in corso. Ed ora continuando dirò che, conservando la disposizione dell'articolo 9 quale è proposta, si sancisce una vera antinomia con la disposizione dell'articolo 222, antinomia che giustamente si censurò, nella legge del 1865 e che dal punto che si modifica la legge stessa è conveniente si tolga.

Passo dopo ciò all'altra parte dell'emendamento mio, alla aggiunta cioè che io ho proposta a questo articolo 9 e che tende a togliere la incertezza che sin qui ha regnato nella giurisprudenza in ordine all'interpretazione ed applicazione del disposto dell'articolo 222 che in parte è trasfuso nell'ultimo capoverso dell'articolo attualmente in esame.

Voi sapete meglio di me come, di fronte alla disposizione dell'articolo 222, è sorta questione, diversamente risoluta dalle diverse magistrature del regno, se la disposizione stessa crei l'incompatibilità non solo di coloro che stipulano i contratti che si trovano indicati nella disposizione dell'articolo stesso, ma anche di coloro che sono fideiussori e garanti degli individui che hanno stipulato col comune i contratti stessi.

A mio debole avviso, se si tiene presente la ragione per cui l'articolo è stato scritto, si dovrebbe venire alla conseguenza che anche per costoro dovrebbe esistere il motivo di incompatibilità dall'articolo stesso ritenuto.

La ragione di tale incompatibilità ha la sua base nell'interesse opposto a quello del comune che hanno quelli che assunsero appalti di somministranze col comune stesso.

Ora siccome il fideiussore, in ordine all'obbligazione di cui si vuole garante, risponde come l'obbligato principale, ed in suo luogo; siccome colui che garantisce anche in via reale risponde coi beni proprii dell'obbligazione di colui di cui ha garantito, così pare a me, che, come si ritenne incompatibile con la carica di consigliere colui che ha col comune i rapporti di cui nell'articolo in esame, debbasi del pari ritenere incompatibile chi di lui si sia reso fideiussore o garante. È questa la ragione della aggiunta che costituisce la seconda parte del mio emendamento.

Non so quale sarà in riguardo l'avviso della Commissione e del Governo, ma sono convinto che, qualunque sia l'avviso stesso, la Commissione ed il Governo, daranno una spiegazione che servirà di norma quasi legislativa per la risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere in avvenire nell'applicazione di questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny, il quale propone che dopo le parole: "Società od imprese n si aggiungano queste altre: aventi scopo di lucro.

Cambray Digny. L'emendamento che, d'accordo coll'onorevole Solimbergo, ho avuto da qualche giorno l'onore di presentare a quest'articolo, ha lo scopo di risolvere una questione che è già stata sollevata in questa seduta dall'onorevole Guglielmi, e dall'onorevole Cucchi.

Noi crediamo indispensabile quell'emendamento, per evitare che un concetto giusto ed opportuno, che si è voluto introdurre nella legge, dia luogo, per la formola con cui è stato proposto, ad esagerazioni che non sarebbero nè giuste nè opportune.

L'ultimo capoverso dell'articolo 9º dice che non sono eleggibili coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune o in Società o imprese sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo.

Per ciò che riguarda i servizi, le esazioni e gli appalti, noi nulla abbiamo da dire; ma crediamo che nell'ultima parte dell'articolo, quella che riguarda le Società ed imprese sovvenute in qualsiasi modo dal Comune, la formola proposta sia troppo generica e sia veramente eccessiva. Noi comprendiamo benissimo che, quando queste Società hanno una scopo di lucro, ci sia tra chi ne fa parte e il Comune un conflitto di interessi; ed ammettiamo perfettamente che in questo caso si neghi l'eleggibilità a chi fa parte di queste Società; ma quando si tratta di Società che non hanno uno scopo di lucro, quando si tratta di Società di beneficenza, di Società che hanno uno scopo filantropico e civile, come tante ne abbiamo; (per esempio Società per fondare spedali, asili infantili, scuole popolari, forni per la essiccazione del granturco, forni popolari come si usano nei comuni rurali del Friuli), pare a noi che la formola del progetto escluderebbe ingiustamente tutti coloro, che mostrano col fatto di preoccuparsi del bene pubblico.

Spero che il ministro e la Commissione accetteranno la nostra proposta di aggiungere, cioè, dopo le parole Società ed imprese le parole aventi scopo di lucro. Sarà così eliminato un grave difetto dall'articolo.

Presidente. L'onorevole Mazziotti ha presentato un emendamento a questo articolo, che non è stampato e che consiste nel togliere nel capoverso: coloro che hanno lite vertente col Comune o con la provincia le parole o con la provincia.

Ha facoltà di parlare.

Mazziotti. A me pare evidente la ragione del mio emendamento. La legge vigente dice che sono ineleggibili coloro che abbiano lite vertente col comune; ma nel disegno di legge proposto dal ministro ed accettato dalla Commissione furono aggiunte le parole con la provincia.

L'interpretazione di questo articolo, considerandolo esattamente, appare manifesta, vale a dire che sono ineleggibili a consiglieri comunali coloro, che hanno liti o vertenze col comune; che sono ineleggibili come consiglieri provinciali, coloro che hanno liti pendenti con la provincia. Credo che questa sia l'interpretazione, che la Commissione intende dare a questo capoverso.

Ma è a osservare che l'articolo in esame riguarda soltanto l'ineleggibilità a consigliere comunale, di quella dei consiglieri provinciali si occupa invece l'articolo 61 del progetto stesso che dice: Sono ineleggibili coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale, o liti pendenti con la provincia. Quindi è fuor di luogo assolutamente nell'articolo 15 il parlare delle ineleggibilità dei consiglieri provinciali, le quali sono espressamente contemplate in altra parte.

Ho proposto perciò la soppressione delle parole o con la provincia perchè esse sono del tutto inutili e perchè, ove tali parole restassero nell'articolo 15 che contempla unicamente le ineleggibilità a consigliere comunale, esse farebbero supporre, non potendo ammettersi nella legge parole superflue, che si sia inteso di escludere dai Consigli comunali coloro che abbiano lite con la provincia, ciò che indubbiamente la Commissione non ha pensato e che se avesse pensato sarebbe assolutamente ingiusto ed irrazionale mancando ad una simile esclusione qualsiasi fondamento. (Benissimo!)

Presidente. L'onorevole Zucconi ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

" Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati:

1º tutti gli elettori iscritti per il solo titolo !

di cui alla prima parte dell'articolo 2 e all'articolo 100 della legge 25 settembre 1882, n. 999;

2º gli interdetti, ecc., il resto come nel disegno della Commissione.

Zucconi. Debbo cominciare dal dichiarare che, sebbene oggi in questa Camera ci sia una perfetta calma, io non ne abuserò

Ora che il vento come fa si tace.

Sarò breve, perchè ebbi già occasione nella discussione generale ... (Rumori a sinistra).

Voci. Ecco la calma (Rarità).

Zucconi. L'emendamento mio si fonda, come già annunziai, nella discussione generale, sopra una distinzione tra l'elettorato e la eleggibilità. La distinzione non riguarda direttamente la responsabilità degli amministratori, ma la loro capacità. Io credo che non si possa ritener capace di amministrare il comune e la provincia un elettore solamente perchè ha il titolo che gli deriva dall'articolo 100 della legge elettorale politica, o il titolo della seconda elementare. Questo è il concetto a cui s' ispira l'emendamento mio.

Io comprendo che, in fatto di elettorato, si possa ritenere che il cittadino, come tale, il quale sa leggere e scrivere, che fu iscritto, e che la maggioranza di questa Camera ha ritenuto che dia piena garanzia del suo voto, possa essere chiamato ad eleggere. Però da questo ad essere chiamato ad amministrare, mi pare che ci corra un abisso.

L'onorevole relatore, nella breve risposta che mi fece, rammentò che non c'era ragione per presumere a priori incapace un ciabattino, quando fosse stato eletto consigliere comunale o provinciale. Io credo invece che, allorchè non vi è altro titolo per essere elettore all'infuori di quello di essere iscritto nelle liste in virtù dell'articolo 100 e della seconda elementare, la presunzione contraria debba essere affermata. Il crisma che l'onorevole relatore vorrebbe dare al ciabattino che soltanto fu eletto, non lo posso ammettere, perchè non vedo una comare qualunque che possa infondere la sapienza a un Crispino che non l'ha.

L'articolo 9 che discutiamo già sanziona delle restrizioni per incapacità. Ora io non faccio che invocare che queste restrizioni siano estese a coloro che non danno una garanzia di potere e sapere amministrare bene le cose del comune o della provincia. Noi, signori, chiediamo che un impiegato comunale qualunque abbia dei requisiti; nè verrà a nessuno in mente di poter eleggere segretario o impiegato comunale colui che non abbia una capacità provata.

Ora io domando: come potrà concepirsi che siano chiamati ad amministrare coloro, i quali non hanno altro titolo, che quello di saper leggere e scrivere?

L'onorevole presidente del Consiglio ieri l'altro ricordava come fossero state fatte le liste, in base all'articolo 100.

Si tratta che vi sono stati inclusi cittadini, i quali, sebbene appaia che sappiano leggere e scrivere, tuttavia sono analfabeti; ebbene, noi abilitiamo questi cittadini a diventare consiglieri comunali.

L'onorevole Luchini, fra le altre obiezioni, che faceva all'emendamento dell'onorevole Torraca, opponeva questa, che, con quell'emendamento si escluderebbero le capacità.

Come vede la Camera, l'emendamento, che io mi onoro di sostenere a nome mio e dei miei amici Vaccai e Mariotti Ruggero, non incappa in questa obbiezione, poichè la restrizione è molto limitata, e riguarda soltanto quelli elettori, che non hanno altro titolo per essere iscritti, che, o l'articolo 100, o la seconda elementare.

Noi non possiamo scordare, onorevoli colleghi, che il titolo della seconda elementare è tale, come avete inteso nelle discussioni che furono fatte nei giorni scorsi, che, appena, appena dà garanzia che l'elettore sappia leggere e scrivere.

Avviene spesso che i cittadini, usciti dalla seconda elementare, dimentichino coll' andare del tempo perfino l'alfabeto, ed a me pare che l'includere costoro, come amministratori, sia veramente un errore.

Ora comprendo l'obbiezione, che verrà fatta a questa mia proposta. Mi si dirà che l'emendamento nostro è illiberale perchè restringe la libertà. (Rumori).

Voci. Basta.

Zucconi. Ho finito.

Presidente. Onorevole Zucconi, veda di concretare; molto più che ha già svolto queste sue considerazioni nella discussione generale.

Zucconi. Io credo che l'emendamento mio non limiti di troppo la libertà del voto degli elettori; esso anzi rende omaggio al criterio della capacità sulla quale è basato tutto il sistema dell'elettorato proposto col presente disegno di legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Figlia ha proposto di aggiungere in fine dell'articolo:

" I membri della magistratura giudiziaria che hanno giurisdizione nel Comune . $_n$ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Figlia.

Figlia. La questione che si presenta col mio emendamento è molto semplice e non ha bisogno di svolgimento; perciò credo che la Commissione ed il Governo vorranno accettare la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Florenzano ha proposto quest'aggiunta:

"Sono ineleggibili contemporaneamente i parenti in linea diretta od i fratelli germani "

Ha facoltà di svolgerla. (Vivi rumori).

Florenzano. Il concetto espresso nel mio emendamento è così chiaro che rinunzio a svolgerlo.

Presidente. Viene ora un'aggiunta proposta dall'onorevole Baccarini, che non è stampata perchè è pervenuta ora soltanto alla Presidenza.

Essa è così concepita:

"Dopo il quinto anno dall'applicazione della presente legge saranno ineleggibili a consiglieri di nuova nomina tutti coloro che non abbiano frequentato la scuola di quarta elementare nei capoluoghi di mandamento, o almeno la seconda negli altri comuni dove non esista un maggior grado di pubblico insegnamento. "

L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Brevissime parole giacchè non pretendo di far votare quest'aggiunta quando il Governo e la Commissione la ritenessero inaccettabile in questo momento.

Quando io ebbi l'onore di far parte della Commissione parlamentare che esaminava il disegno di legge dell'onorevole Depretis, a coloro che si opponevano all'allargamento del suffragio, risposi in linea generale che a me pareva che si impensierissero eccessivamente dell'allargamento dell'elettorato e poco dell'allargamento dell'eleggibilità.

Io non comprendo i limiti del diritto di voto, perchè lo riconosco in tutti coloro che godono dei diritti civili e si trovano nelle condizioni morali e materiali di poterlo adempiere personalmente. Per cui non escludere inemmeno gli analfabeti, se il saper leggere e scrivere non fosse una necessaria condizione per esercitare personalmente il suffragio.

Ma, o signori, perche duplichiamo il numero degli elettori, dobbiamo, per questo, duplicare il numero degli eleggibili? Non lo credo.

Io penso che coloro, che devono amministrare la cosa pubblica, sia di governo, sia di comune, sia di provincia, sia di opera pia, debbano fornire garanzie di capacità.

Si dice che anche Carlo Magno era illetterato; e sta bene; quando salterà fuori un Carlo Ma-

gno troverà qualche strada per riuscire, anche essendo analfabeta.

Ma io vi domando: per amministrare la cosa del comune, uno non deve sapere nemmeno leggere e scrivere; non deve nemmeno avere la cultura più elementare, qual'è quella dell' istruzione obbligatoria?

Miceli. (Della Commissione). Ci pensino gli elettori!

Baccarini. Ecco perchè propongo che, dopo il quinto anno dalla pubblicazione della presente legge, dove c'è la quarta elementare non sieno eleggibili se non quelli che abbiano frequentato la quarta elementare. Non prima del quinto anno, perchè voglio che questo tempo sia lasciato a benefizio di coloro, che non avessero potuto fare la quarta elementare quando non era obbligatoria.

Tutti coloro che dopo il quinto anno dalla pubblicazione della legge, aspirino a diventare consiglieri del loro comune, si procurino almeno quella che è riconosciuta la coltura più elementare dei tempi nostri.

Questo è il significato della mia aggiunta. Nè io ricerco le garanzie fuori della capacità, perchè, se il censo può essere titolo all'elettorato, in quanto alla eleggibilità non credo che esso significhi nulla; perchè, per me, un milionario può benissimo essere ignorante.

Plastino. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa, onorevole Plastino? Plastino. Sull'articolo 9 che è in discussione. Presidente. Ha facoltà di parlare.

Plastino. Ho domandato di parlare, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'onorevole Baccarini; il quale ammette, per ragioni che, dette da lui, acquistano un'autorità grande, ammette il bisogno di limitare la eleggibilità. Ora, io, dopo queste dichiarazioni dell'onorevole Baccarini, sento il dovere di dichiarare alla Camera, che, per parte mia, e posso dirlo, anche da parte dei miei amici, noi non crediamo punto nè alla responsabilità, nè, tanto meno, all'utilità e alla giustizia d'introdurre limiti nella eleggibilità.

Noi vogliamo che la sincerità sia il primo requisito delle leggi nostre.

Ora, voi vi siete messi a far questa legge, col proposito di fare un passo nel cammino della libertà, col proposito di fare un passo nel cammino dell'elettorato.

Pare a voi, che, quando avete ciò promesso, e quando intorno a ciò vi state affaticando, possiate ora, per contrario, riuscire ad uno scopo opposto: quello, cioè, di limitare, nello esercizio del diritto elettorale, quella maggiore libertà che

voi avete, anche secondo le leggi vigenti? A me pare che, se voi faceste ciò, fareste cosa contraria alle promesse fatte già al paese, con l'annunzio e con le discussioni e le votazioni già fatte sin qui di questa legge. Avete allargato il suffragio, avete fatto crescere il numero degli elettori; ed ora proponete, con questi limiti dell'eleggibilità, una così grande restrizione del dritto elettorale? Io non v'intendo, a dire il vero, e trovo che così voi togliete sincerità alla legge, e distruggete, per vie traverse, le disposizioni già da voi stessi votate. Noi non possiamo approvare un tal metodo. Ma io vi dirò di più. Vi dirò intiero il pensiero mio. Questo problema della responsabilità, nel campo degli uffici pubblici, del diritto pubblico, non solo non è ancora risolto in un codice, ma, se mi è lecito dirlo, non è ancora una dottrina. E voi fareste assai male, se vi metteste, per casi singoli e per date categorie, a far disposizioni su questa materia: perchè, fra le altre cose, voi vi meritereste un grave rimprovero; ed è questo: che voi cominciate troppo presto ad applicare una dottrina che è ancora incerta e che sì poco si presta alla codificazione. La gente vi potrebbe anche dire: come mai, giacchè vi mettete a codificare questa materia di diritto pubblico, non cominciate dall'alto, dove ci sono funzioni anche più elevate, dove ci sono atti il cui cattivo adempimento è anche più pericoloso e più dannoso e, invece, preferite d'incominciare da così in giù, nell'applicazione altrettanto pericolosa quanto forse infruttuosa, di principii ancora incerti e punto disciplinati?

Ma io vi ripeto che non abbiamo ancora la dottrina della responsabilità e che la proposta difesa dall'onorevole Baccarini è da respingere, come pericolosa, come contraria ai principii sostanziali del diritto elettorale, e come quella che non può conduire a pratici risultamenti. La buona scelta degli amministratori ed il pubblico costume potranno essere rimedio alla mala amministrazione; ma non è rimedio la strana e ingiusta e violenta limitazione, che voi volete apportare alla eleggibilità.

E, dopo tutto, credete voi di rendere seria la responsabilità con quel piccolo reddito che stabilite? Ma non ci è alcuno che possa essere convinto di ciò.

Poichè ho facoltà di parlare, aggiungerò un'altra osservazione.

Presidente. Onorevole Plastino, non esca dall'argomento.

Plastino. Io vorrei pregare l'onorevole Calvi di ritirare il suo emendamento, col quale propone

di escludere la ineleggibilità di coloro, i quali abbiano lite pendente col comune. Lasciamo stare le sottigliezze legali. A noi deve qui bastare il fine di delicatezza, che consiglia questo caso di ineleggibilità.

Io credo che nè lei, onorevole Calvi, nè io accetteremmo di essere consiglieri in un comune quando avessimo con esso una lite in vista od incominciata. Questo sentimento di delicatezza, di moralità, è uno dei fattori essenziali della vita pubblica; e le nostre leggi debbono averlo in gran conto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. Dirò due sole parole.

Pare a me che, approvando la proposta dell'onorevole Baccarini, si farebbe una condizione affatto disuguale ai varii comuni, poichè molti di essi non hanno la quarta classe elementare. La più parte dei nostri comuni non hanno che la seconda classe; e in parecchi, come risulta dal documento ufficiale da me citato l'altro giorno, la legge dell'istruzione obbligatoria non fu ancora promulgata. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. L'onorevole presidente del Consiglio, nel rispondere all'onorevole Chiaves, disse che accettava in massima i concetti contenuti nel suo ordine del giorno.

Uno di quei concetti era appunto quello di migliorare le amministrazioni.

All'articolo 61 trovo scritto che, per essere eleggibile a consigliere provinciale, bisogna possedere beni stabili nella provincia.

Ora il criterio dell'eleggibilità è il medesimo per le elezioni provinciali e per le comunali, per cui, se si richiede una condizione speciale per essere eletto consigliere provinciale, non veggo la ragione perchè una condizione simile non si debba ammettere per l'eleggibilità a consigliere comunale.

Se non che quella proposta è a parer mio dimezzata...

Voci. Basta! basta!

Chimirri. ... non sembrandomi giusto limitare la condizione di eleggibilità al possesso di beni stabili; bisognerebbe estenderla al pagamento della ricchezza mobile e delle tasse dirette ai comuni. Circoscritta in questi confini, la condizione di eleggibilità non incontrerebbe le obbiezioni fatte alla proposta, che fu eloquentemente sostenuta dall'onorevole mio amico Torraca, al quale mi associerei di gran cuore, se vedessi che il mini-

stro e la Commissione facessero buon viso al suo emendamento.

Quella è una proposta savia e razionale che metterebbe perfettamente d'accordo il criterio dell'eleggibilità con quello della responsabilità che, in materia amministrativa, deve essere responsabilità civile.

Dopo avere ammesso nel corpo elettorale così vasto numero di elettori a base di capacità scolastica, sarebbe un vero pericolo per la cosa pubblica affidare l'amministrazione de'comuni a chi nulla ha, e l'imposizione e la gestione delle tasse a chi non le paga.

Ad evitare questo danno avrei in mente di proporre che siano eleggibili a consiglieri comunali soltanto quelli che possiedono o pagano le tasse nel comune; ma, prima di proporre questo emendamento, aspetto di sentire che ne pensi l'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. L'oncrevole Garavetti ha presentato un emendamento, per effetto del quale, come l'onorevole Mazziotti, vorrebbe che fossero ineleggibili coloro i quali hanno qualche lite vertente col comune, ma non quelli che hanno delle liti con la provincia. Però questo emendamento è già stato svolto dall'onorevole Mazziotti, e parmi inutile che svolga il suo anche l'onorevole Garavetti.

Garavetti. Per rispetto all'impazienza della Camera, dirò poche parole di spiegazione all'emendamento che ho proposto.

Evidentemente, l'esclusione dall'eleggibilità di coloro che hanno lite vertente col comune e con la provincia, è dettata da un interesse politico, ma in fondo è una violazione di diritto; poichè non si comprenderebbe come taluno, perchè cerca di far valere giudizialmente un diritto, debba incorrere in una indegnità.

Però, questa posposizione del diritto all'utilità io l'ammetto per i Consigli comunali, specialmente per i piccoli centri, dove la convivenza nei medesimi dei consiglieri può essere causa di una pericolosa intimità, e dove può verificarsi una influenza preponderante per parte di qualcuno.

Invece, nei Consigli provinciali vengono in lotta molti e disparati interessi, la cui risultante è l'interesse collettivo della provincia. E quindi non mi pare giustificabile che colui il quale è in lite con la provincia debba essere ineleggibile a consigliere provinciale; sarebbe lo stesso che escludere dal Parlamento uno che abbia una lite con lo Stato.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento. legislatura xvi —  $2^a$  sessione — discussioni — tornata del 14 luglio 1888

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Il Governo non accetta che la sola aggiunta dell'onorevole Cambray-Digny; e respinge tutti gli altri emendamenti.

E poichè l'onorevole Torraca e l'onorevole Chimirri mi hanno chiamato in causa, è bene che una buona volta io spieghi, in questa questione, il pensiero del Governo.

Ho detto, e vi persisto, che intenzione nostra è di migliorare la costituzione dell'amministrazione comunale e provinciale; ma la proposta dell'onorevole Torraca e quella dell'onorevole Chimirri, non provvedono a questo scopo, non sono una efficace garanzia, e soltanto costituiscono una disuguaglianza fra i cittadini.

All'onorevole Chimirri risposi fino da ieri, nella Commissione; ma poichè ha voluto portare la questione anche in quest'Aula, è bene che io ripeta le mie idee.

Il voler determinare una graduazione di eleggibili, fondandosi sulla specialità di un censo diverso e proporzionato alla popolazione dei varii comuni, è cosa irrisoria.

Di che cosa volete che risponda il sindaco di Roma, quello di Napoli, quello di Milano, quello di Firenze, quando avete provato che esso paga una imposta diretta di 150 lire all'anno? L'ultimo dei cittadini può avere un reddito corrispondente a questa imposta diretta; e non so come l'onorevole Chimirri, vorrebbe per questo solo abilitarlo ad amministrare l'azienda di una grande città, dove la responsabilità, in ogni caso, sarebbe di milioni.

Eppoi, signori, bisognerebbe cancellare o cambiare tutto il sistema della legge. Io desidero, invoco un sistema di responsabilità vera e seria; ma bisogna che sia altrimenti organizzata.

Secondo la legge comunale e provinciale vi sono due responsabilità: la morale e la materiale. La responsabilità morale è quella dei sindaci e delle Giunte; in futuro sarà quella delle Depuzioni provinciali; la responsabilità materiale è quella dei cassieri.

Nella legge comunale voi trovate prevista la ipotesi di un'individuo che all'infuori del cassiere, maneggia il danaro pubblico, diventa responsabile, imputabile della spesa che potrà aver fatta, imputabile dell'uso che potrà aver fatto del denaro pubblico. È il solo caso stabilito dalla legge comunale e provinciale.

Ma poi, in genere, sopra ogni altro caso è serbato il silenzio.

Come si fanno, come si rivedono i conti? La

Camera lo sa meglio di me. Nella sessione di autunno, si nomina il revisore; e nella sessione di primavera il Consiglio comunale rivede e delibera sui conti medesimi; e non se ne parla più.

Imperocchè il conto per gli amministratori è puramente morale; non si vede se non il modo con cui la spesa è fatta, e non si valuta punto se il denaro sia stato erogato utilmente, nè si esamina punto la responsabilità della spesa fatta: purchè si trovino nel bilancio i capitoli rispettivi dell' entrata e della spesa, basta questo perchè si chiudano gli occhi. Ora, o signori, parliamoci chiaro; spesso la colpa non è nella esecuzione, ma nell'averne ordinato la spesa.

La colpa vera e reale è dei Consigli comunali e provinciali che decretano quelle tali spese: ma i Consigli comunali e provinciali sono fuori di ogni responsabilità, come ne è fuori la Camera dei deputati quando vota i bilanci dello Stato.

La responsabilità loro è rimessa al giudizio degli elettori. È poca cosa se volete, qualora si commettano dilapidazioni; ma non c'è altra responsabilità.

Se voi volete stabilire un sistema di responsabilità coll'obbligo del risarcimento dei danni, o per una spesa mal fatta, o per una spesa che nen si dovea fare, bisogna riordinare la legge in altro modo; voi dovrete ricorrere al sistema napolitano col quale i consiglieri comunali erano solidariamente responsabili tutti delle decretazioni che facevano in bilancio; finchè voi non verrete a questo sistema, è tempo perso. Ora voi, signori, col vostro emendamento, non riuscirete se non a costituire un regime di ineguaglianze, ed a togliere la possibilità che oneste capacità, che uomini intelligenti, perchè non pagano nè il minimo di 30 lire d'imposta diretta, nè il massimo di 150 lire. abbiano modo di sedere nei Consigli comunali, ed essere sindaci od assessori. Col vostro sistema escludereste spessissimo i migliori, avreste degli zucconi (Oh! oh! - Ilarità prolungata) i quali, pur pagando quella tassa, sarebbero affatto inidonei ad amministrare il comune e la provincia.

Questa è la posizione che voi creereste.

Se il vostro sistema desse realmente la garanzia che cercate, io vi consentirei. Ma se voi lo limitate a queste misere condizioni, io non posso accettarlo perchè, lo ripeto, stabilirebbe una disuguaglianza, toglierebbe la possibilità che capacità vere vadano ad amministrare il comune e la provincia, ed intanto non garantirebbe la possibilità del risarcimento.

Immaginate che in Roma, od in Napoli, un sindaco sia responsabile per un milione di lire;

se il sindaco è un individuo che paga un'imposta diretta di 150 lire, voi resterete con le mosche in mano, e il milione, se è andato, non tornerà più.

Nulla dirò all'onorevole Zucconi ed all'onorevole Baccarini per quanto concerne la così detta capacità.

La capacità dell'amministrare, come la capacità di far leggi, difficilmente si può stabilire a priori, a meno che voi non vogliate obbligare i consiglieri comunali e provinciali e i deputati al Parlamento ad avere una laurea dall'Università dalla quale risulti che abbiano studiato, non solamente la legislazione politica, ma tutte le materie affini; ma anche con questo voi non potete essere sicuri che coloro i quali amministrano o che legiferano sappiano il loro mestiere.

Non vedete a quali assurdi si andrebbe? Fra gli altri, a quello che si escluderebbero coloro che, senza essere stati all'università, ne sanno spesso più di quelli che hanno fatto i corsi regolari.

Noi non faremmo, seguendo i vostri consigli, se non disposizioni le quali non sarebbero che d'inciampo, di ostacolo e talora di danno, a quella seria amministrazione che cerchiamo di ottenere con la nuova legge.

Verrà forse il giorno in cui si potrà fare una legge speciale sulla responsabilità, che è sempre stata uno dei problemi più difficili che si sieno discussi, tanto che nessum paese ha saputo scioglierlo fino a questo momento.

In Inghilterra, nel paese classico del parlamentarismo, che cosa si è fatto? Credete che anche in quel paese non vi sieno stati casi di corruzione? Eh! ci fu un tempo, il tempo di Walpoole, in cui le dissipazioni e le corruzioni non furono rare; e qualche esempio se ne è avuto anche ai tempi nostri.

Ebbene; per questi casi non c'è che la legge comune, il Codice civile, col quale si può tradurre in giudizio chi è stato dissipatore del danaro pubblico, ed anche allora sarebbe efficace la responsabilità, solo quando, s'intende, il suo stato di fortuna fosse tale da permettere un risarcimento.

Io prego quindi gli onorevoli proponenti di ritirare i loro emendamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole

Lacava, relatore. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, io non credo necessario più di combattere gli emendamenti degli onorevoli Torraca e Zucconi, nè rispondere a quanto ha detto l'onorevole Chimirri, e proposto l'onorevole Baccarini. Risponderò dunque brevissimamente agli altri proponenti di emendamenti.

L'emendamento Basteris è stato già accettato dalla Commissione e dallo stesso ministro, prima che si fosse fatta la discussione sugli altri emendamenti, quindi la Commissione vi acconsente, come acconsente alla proposta degli onorevoli Digny e Solimbergo.

Circa l'emendamento dell'onorevole Calvi lo prego di ritirarlo, perchè quando c'è una lite vertente col comune, c'è una incompatibilità, c'è un conflitto d'interessi; e su questo ha già risposto efficacemente l'onorevole mio amico Plastino.

V'è l'emendamento dell'onorevole Mazziotti. Quando la Commissione accettò l'articolo ministeriale, intese sempre di stabilire una incompatibilità relativa cioè per quelli che hanno lite col comune l'incompatibilità a consigliere comunale, per quelli che l'hanno con la provincia a consigliere provinciale. Ma poichè l'onorevole Mazziotti ha osservato, che nell'articolo 69 del disegno di legge, che riguarda i consiglieri provinciali, tutto ciò è contemplato, e quindi sarebbe un pleonasmo, la Commissione accetta che si tolgano le parole o colla provincia, e prega l'onorevole ministro di accettaro questa correzione.

Presidente. Dunque la Commissione accetta l'emendamento Mazziotti.

Lacava, relatore. Precisamente. La Commissione accetta pure l'emendamento Summonte, per togliere un altro pleonasmo; dappoichè è inutile dire che sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati gl'interdetti, gl'inabilitati, quando questi non sono nemmeno elettori; così accetta che si sopprimano le parole "eccettuati gl'interdetti e gli inabilitati. n

Debbo però spiegare le ragioni per cui si posero anche nell'articolo 9 queste parole.

La proposta ministeriale all'articolo 10 diceva. "Non sono nè elettori nè eleggibili ecc. "La Commissione disse: "oltre i casi previsti nell'articolo 26, il quale li comprende fra gli ineleggibili. "Da questa diversità di dizione dipese che si compresero due volte.

Vi è poi un altro emendamento, o per dir meglio ci sono state due osservazioni fatte dagli onorevoli Cucchi e Guglielmi. Essi desidererebbero che, sotto le parole società o imprese che il comune amministra o sussidia, si fosse spiegato che cosa significa la parola sussidio.

La parola sussidio è intesa come nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso, cioè nel senso di una sovvenzione qualsiasi.

Ma s'intende che deve essere un sussidio serio. Se si trattasse di piccole cose, certamente non si potrebbe dire che queste imprese sieno sussidiate.

Anche perchè dopo che la Commissione ha accettato l'emendamento degli onorevoli Digny e Solimbergo, si vede che queste Società o imprese di cui si parla devono essere a scopo di lucro.

Quindi spiegando in questo modo il senso dato alta parola sussidi, spero che nè l'onorevole Cucchi nè l'onorevole Guglielmi vorranno insistere.

L'onorevole Lucca ha domandato alla Commissione il significato della parola somministrazioni, ed egli si preoccupa che per somministranza s'intenda cosa di così poco momento darendere ineleggibili anche coloro che possono somministrare, non so, della carta e dell'inchiostro.

Ora la Commissione non intende certamente che si rendano ineleggibili costoro.

Quando si parla di somministranze, ci si vuole riferire sempre ad appalti, fatti regolarmente con contratto, non già al caso, che si mandi a prendere in un negozio qualunque qualche cosa, per esempio come oggetti di cancelleria e simili senza convenzione alcuna.

Questa non può dirsi somministranza. Credo quindi eliminata qualunque difficoltà da parte dell'onorevole Lucca.

Presidente. Ci sono poi l'emendamento dell'onorevole Ercole e l'aggiunta degli onorevoli Figlia e Florenzano.

Lacava, relatore. Verrò anche a questi, onorevole presidente.

L'onorevole Garavetti, se non m'inganno, ha sostenuto la stessa cosa, che ha sostenuta l'onorevole Mazziotti.

Presidente. L'onorevole Garavetti vorrebbe che là, dove è detto: " sono ineleggibili gli impiegati contabili " si dicesse " sono ineleggibili a consiglieri comunali. "

Per cui rimarrebbe l'eleggibilità a consiglieri provinciali e non a consiglieri comunali.

E vero, onorevole Garavetti?

Garavetti. Sì.

Lacava, relatore. È lo stesso di quello, che ha detto l'onorevole Mazziotti.

Presidente. Sì, è lo stesso.

Lacava, relatore. Restano dunque gli emendamenti degli onorevoli Figlia e Florenzano.

La Commissione non accetta nè l'uno nè l'altro.

Non accetta l'emendamento dell'onorevole Figlia, il quale vorrebbe che il magistrato non fosse eleggibile, per la ragione che il magistrato è un elemento dei migliori nei piccoli comuni.

Se si toglie l'eleggibilità ai pretori ed ai vicepretori, noi mettiamo i piccoli comuni in condizioni da dover spesso affidare la tutela dei loro interessi a persone incapaci.

Non accetta poi la proposta dell'onorevole Florenzano, in primo luogo perchè la prima parte di essa è già in vigore; infatti l'onorevole Florenzano dice: sono ineleggibili contemporaneamente i parenti in linea diretta ed i fratelli germani.

L'onorevole Florenzano sa che i parenti in linea diretta, secondo la legge vigente, sono ine-leggibili.

In quanto ai fratelli germani, non c'è dubbio che, in dati casi, la loro elezione dia luogo ad inconvenienti ed io comprendo la ragione, che ha mosso l'onorevole Florenzano a presentare questa sua proposta.

Veramente in alcuni comuni, specialmente se piccoli, trovate qualche volta che è una sola famiglia che li governa interamente, essendo due o tre fratelli nei Consigli comunali.

Ma io osservo all'onorevole mio amico Florenzano che la proposta è grave perchè se, per esempio, due fratelli sono separati di famiglia e d'interessi, quale necessità c'è più allora di potere eliminare dal Consiglio due fratelli che sono di famiglia separata?

Possono avverarsi degli inconvenienti, ma se volessimo a tutti riparare, io non so quel che dovremmo fare. Lo prego quindi di non insistere nel suo emendamento. Credo di aver risposto a tutti.

Presidente. V'è l'emendamento dell'onorevole Ercole.

Ercole. Desidero dirne le ragioni.

Presidente. Doveva dirle quando era la sua volta.

Ercole. Onorevole presidente, io era fuori dell'Aula, per motivi indipendenti dalla mia volontà. (*Harità*).

Io ho dichiarato in ripetute occasioni che i miei emendamenti non mirano che a migliorare la legge. (Si ride).

Questa è la mia intenzione. Le parole che si leggono in questo capoverso: in dipendenza di una precedente amministrazione, in pratica, e lo sanno anche i membri della Giunta, hanno dato luogo a diverse interpretazioni: poichè si confonde il conto morale col conto di cassa. Lo scopo del le-

gislatore è di colpire chi maneggia il denaro pubblico: e a questo provvede il mio emendamento. Se però il ministro e la Commissione non lo accettano, non so che farci: a me basta di aver fatto il mio dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Non posso rispondere all'onorevole Lazzaro, il quale ha cominciato a combattere il mio concetto in nome dei comuni pupilli, eppoi ha finito combattendo in nome dei comuni autonomi e liberi! La logica dell'onorevole Lazzaro è questa! Non dissimile è la logica dell'onorevole Luchini Odoardo, che propone l'azione popolare secondo il sistema inglese, e respinge poi ciò che rende efficace in Inghilterra l'azione popolare, la solvibilità degli eletti.

Quanto all'onorevole presidente del Consiglio io mi limito a dire: certo è che questo vostro disegno di legge non concreta la responsabilità così solennemente promessa. Almeno bisogna convenire in ciò, ed ammettere che sarà poi necessario determinarla, in altre leggi, in maniera diversa dalla presente. Non vi è principio di disuguaglianza nella mia proposta. L'eguaglianza è ben altra cosa che la libertà, e la libertà è ben altra cosa dell'eguaglianza. Anzi, nella completa eguaglianza è completo dispotismo. Ma lasciamo star questo. Nè parliamo di capacità escluse: che le capacità vere siano nullatenenti potrà soltanto essere, un caso, un'eccezione.

La responsabilità civile è risarcimento dei danni. E domando oggi come otto giorni fa: la volete o non la volete? Se non la volete, dichiaratelo. Dite apertamente: gli amministratori siano irresponsabili. Ma se li vogliamo responsabili, debbon poter risarcire i danni, debbono avere un censo, pagare un' imposta.

Auguro al mio paese una legge la quale, concretando questo concetto, metta i comuni al coverto dagli abusi e dai soprusi degli amministratori.

Non ritiro il mio emendamento. Esso servirà come idea e confido che l'idea fruttificherà nell'avvenire. L'hanno combattuta oggi uomini di sinistra, di destra, di centro. Tutti contro l'unico modo di rendere efficace la responsabilità! Resto solo. Vedremo poi chi avrà ragione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Rispondo due parole circa l'emendamento dell'onorevole Ercole.

La Commissione non accetta il suo emendamento, perchè crede anzi che la formula che essa ha proposta elimini appunto le quistioni che si sono fatte nella giurisprudenza.

La nostra proposta dice: "in dipendenza di una precedente amministrazione, relativamente al conto.,

L'onorevole Ercole vorrebbe si dicesse così: "Coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto. "Ma che conto?"

La Commissione e il Ministero aggiungono: " in dipendenza di una precedente amministrazione. "È più chiaro.

Voci. Ai voti! ai voti!

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. A proposito di che?

Chimirri. Per rispondere una parola al presidente del Consiglio.

Voci. Ai voti! (Rumori).

Presidente. Facciano silenzio che verremo ai voti più presto.

Parli, onorevole Chimirri.

Chimirri. La garanzia alla quale accennai, onorevole presidente del Consiglio, che a lei pare derisoria, è accolta come serissima ed utilissima nella legislazione de' paesi più civili e meglio amministrati. Ella, che ha abitato l'Inghilterra e studiato da vicino l'ordinamento del Governo locale in quel classico paese, sa che il, possesso, o il pagamento delle tasse è la condizione indispensabile per essere assunto negli uffici amministrativi, e quell'esempio fu imitato in Germania e in Austria; perchò dunque si dovrebbe reputare inefficace da noi?

L'onorevole presidente del Consiglio ha confuso la responsabilità morale con la civile.

Crispi, presidente del Consiglio. Non le ho confuse; le ho distinte tutte e due.

Chimirri. Ma l'articolo 74 di questa legge non l'ho fatto io; è scritto nel suo progetto, e ivi si parla di responsabilità personale degli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio. Ora io domando in che maniera sarà applicata codesta responsabilità alle amministrazioni composte di nullatenenti, e non aggiungo altro.

Aveva bisogno di giustificare la mia proposta; la quale ha per iscopo di attuare una delle due guarentigie promesse nel discorso della Corona per la costituzione delle amministrazioni. Rifiutandola, di quella promessa non rimane che

il soffio, onorevole presidente del Consiglio: (Rumori) il solo soffio; tutto il resto è svanito.

Crispi, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

**Crispi**, ministro dell'interno. Scusi, onorevole Chimirri, o io mi sono male spiegato, o Ella non ha saputo comprendermi.

Quando io parlai delle due responsabilità, non feci se non accennare al sistema vigente.

Lo ripeto, sarebbe bene che una legge sulla responsabilità si facesse; ma quella che voi, onorevole Chimirri, e voi, onorevole Torraca, proponete, non ci dà la garanzia che desiderate.

In Inghilterra ci sono uffici, ai quali non si può ambire, se non si ha una fortuna, e tra questi citerò quello dello sceriffo e quello del giudice di pace

Ma anche quelle non sono rendite di molta importanza, e nella stessa Inghilterra non si è saputo ancora fare una legge, che risponda ai bisogni.

Aggiungo poi che nemmeno la legge germanica e la legge austriaca colmano questa lacuna; e del resto, in quoi paesi, la base del Governo è tutt'altra.

Supponete che il sindaco muti ogni anno, come in Inghilterra, e proponete, se a voi piace, che il sindaco di Roma e delle grandi città sia un ricco signore, come suole essere sempre il lord mayor di Londra; è evidente che allora dovete mutare la costituzione della Giunta e del Consiglio comunale.

Quelli sono sistemi caduchi, feudali, contro i quali l'Inghilterra stessa oggi combatte.

Sono stato in Inghilterra ed ho visto queste cose come procedono; ma non parliamo di istituzioni non nostre, soltanto per averle lette nei libri.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Dunque, veniamo ai voti.

L'onorevole Lazzaro non insiste nel suo ordine del giorno puro e semplice.

Gli emendamenti accettati dalla Commissione e dal Governo sono: quello dell'onorevole Basteris, che consiste nella soppressione delle parole: non che quelli degli uffici provinciali; quello dell'onorevole Summonte, che consiste nel sopprimere le parole: gli interdetti e gli inabilitati; quello dell'onorevole Mazziotti, che consiste nel sopprimere le parole: o con la provincia; finalmente, l'aggiunta dell'onorevole Cambray-Digny.

Tutte le altre proposte nè il Governo nè la Commissione le accettano.

L'onorevole Ercole mantiene la sua aggiunta? Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ercole. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore, non ho più ragione d'insistere nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Torraca ha dichiarato d'insistere nel suo emendamento. L'onorevole Zucconi mantiene il suo?

Zucconi. Lo mantengo.

Calvi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Calvi. Dopo le spiegazioni datemi dall'onorevole presidente del Consiglio, quantunque le medesime non mi abbiano convinto della ingiustizia del mio emendamento, (Si ride) tuttavia, prevedendo l'esito che esso avrebbe, lo ritiro, per quanto riflette la soppressione del capoverso: coloro che hanno lite vertente col comune e con la provincia. Non ho, però, sentito alcuna risposta dall'onorevole relatore, sul rimanente della mia proposta... (Ooh! ooh! — Rumori).

Presidente. Dichiari se mantiene, o ritira il suo emendamento.

Calvi. Dopo avute le dichiarazioni del relatore... (Rumori).

Lacava, relatore. Le rispondo subito. Nella parola indirettamente sono compresi i fideiussori.

Calvi. Allora ritiro la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Figlia mantiene la sua proposta?

Figlia. La ritiro.

Presidente. L'onorevole Florenzano?

Florenzano. La mantengo.

Presidente. L'onorevole Baccarini mantiene o ritira il suo emendamento?

Baccarini. Io ho già dichiarato che, se il Governo e la Commissione non intendevano di accettarlo, non avrei domandato che fosse messo in votazione. Mi basta che gli Atti parlamentari tengano conto delle mie osservazioni.

Presidente. L'onorevole Garavetti insiste nel suo emendamento?

Garavetti. No, lo ritiro.

Presidente. Rimangono dunque tre proposte. La prima è la proposta sostitutiva dell'onorevole Torraca, non accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Essa è la seguente:

- " Art. 9. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti che paghino annualmente per contribuzione diretta:
- · " Lire 30 nei comuni fino a 3000 abitanti;

- " Lire 50 nei comuni da 3000 a 10,000 abitanti;
- "Lire 70 nei comuni da 10,000 a 60,000 abitanti;
- " Lire 100 nei comuni da 60,000 a 200,000 abitanti;
- " Lire 150 nei comuni da 200,000 abitanti in sopra.
- " (Il resto come nel disegno della Commissione).

La metto a partito. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvata).

Viene ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Zucconi, parimente non accettato dal Governo nè dalla Commissione e che è concepito in questi termini:

"Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati:

1º tutti gli elettori iscritti per il solo titolo di cui alla prima parte dell'articolo 2 e all'articolo 100 della legge 25 settembre 1882, n. 999;

2º gli interdetti, ecc., il resto come nel disegno della Commissione.

Lo pongo a partito.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Rimane l'aggiunta dell'onorevole Florenzano, così concepita:

"Sono ineleggibili contemporaneamente i parenti in linea diretta ed i fratelli germani."

La Commissione e il Governo non accettano quest'aggiunta.

La pongo a partito.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Rileggo ora l'articolo 9 com' è modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

"Art. 9. Eleggibilità. — Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate, i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici.

" Sono ineleggibili: gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza; coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione; coloro che hanno lite vertente col comune; coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese, aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

Pongo a partito quest'articolo 9. Chi l'approva voglia alzarsi.

 $(\grave{E}\ approvato).$ 

Leggo ora l'articolo 10:

- "Oltre i casi previsti dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono nè elettori nè eleggibili:
- a) i condannati per oziosità, vagabondagegio e mendicità, finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale;
- " Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti della ammonizione e della sorveglianza;
- c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 834 del Codice di procedura penale;
- d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Costa Andrea, Chiedo di parlare. (Rumori). Presidente. Facciano silenzio.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

Guglielmi. Farò due sole osservazioni.

In primo luogo, siccome l'articolo 26 della legge attuale, che si dichiara espressamente mantenersi in vigore, dice in generale indegni "quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto,

frode o attentato ai costumi " mi pare inutile ripetere e specificare questo concetto coll'enumerazione di cui alla lettera c del presente articolo 10.

Inoltre osservo che, nello stesso articolo 26, è ricordata la distinzione fra pene criminali e correzionali; ora, alla vigilia di veder promulgato il nuovo Codice da noi di recente approvato, che ha cancellato questa distinzione, di pene criminali e correzionali, mi parrebbe opportuno modificare per questa parte la dizione della legge.

Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavetti.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio, il quale ha presentato il seguente emendamento:

" Non sono nè elettori, nè eleggibili:

- a) gli analfabeti quando non siavi nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;
  - b) le donne, gli interdetti e gli inabilitati;
- c) i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento;
- d) i condannati, ecc., e tutto il resto dell'articolo.

Gianolio. Due sole parole a spiegazione del mio emendamento. La Commissione ha fatto richiamo all'articolo 26 della legge attuale e con ciò introduce nuovamente nel progetto tutte quelle incapacità o eccezioni che, in quell'articolo, sono contemplate.

Io credo che la Commissione non abbia ben ponderato quell'articolo, e non abbia tenuto conto di certe varianti che già vennero ammesse nella legge elettorale politica.

Tutti sanno che attualmente, secondo la legge elettorale politica, il fallito che ha fatto concordato, può esercitare il diritto elettorale; invece, secondo l'articolo 26 della legge comunale, non lo può. Ciò viene a costituire una anomalia.

L'articolo 26 si riferiva ad un Codice di commercio diverso dall'attuale. A ciò si aggiunga che l'articolo 26 accenna ancora a colui che abbia fatto cessione di beni, ed oggidì l'istituto della cessione dei beni non esiste più.

Modificando ora la legge comunale e provinciale, dobbiamo togliere queste disposizioni che avevano la loro ragione d'essere in leggi che più non esistono.

Ciò spiega l'emendamento che ho proposto e sul quale credo che Ministero e Commissione non

potranno avere difficoltà, tanto più che, in gran parte, viene a coincidere colla proposta stessa quale era stata fatta dal Ministero.

Presidente. Gli onorevoli Cavallotti, Maffi ed Armirotti hanno presentato un emendamento a quest'articolo di cui do lettura:

"Soppresso il comma b: "gli ammoniti, a norma di legge ed i soggetti a sorveglianza speciale, n coll'alinea corrispondente. n

L'onorevole Cavallotti, d'accordo con gli onorevoli Maffi e Armirotti, ha dichiarato di ritirare tutti i suoi emendamenti, riservandosi però la facoltà di dire volta per volta se li manteneva o no.

Onorevole Cavallotti, mantiene questo emendamento?

Cavallotti. Per non ritardare l'approvazione del disegno di legge, noi ritiriamo il nostro emendamento; ma siccome una voce non ignara mali si farà udire, quella dell'onorevole mio amico Costa, il quale pare che voglia parlare su questo stesso argomento, così credo ch'egli vorrà unirsi meco nel pregare Commissione e Ministero perchè trovino, se lo credono, una formula, la quale tolga a questa disposizione ciò che v'è, o sembra esservi, di meno corrispondente allo spirito della legge, almeno sino a quando non si voti la nuova legge sulla sicurezza pubblica, la quale toglierà alla legge vigente una macchia della legislazione, e fintantochè dura la disuguaglianza tra la legge elettorale politica che esclude i condannati, ecc., e la legge elettorale amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Ammonito per più di sei anni, sento lo stretto dovere di parlare in favore degli ammoniti, non perchè io mi ricordi qui del Cicero pro domo sua, ma per ragioni di giustizia e di alta opportunità. Per ragioni di giustizia, perchè credo che, in una legislazione civile, se vi possono essere condannati in base a leggi positive, non vi possono, non vi debbono essere ammoniti. Per ragioni di opportunità, sapendo quanto dell'ammonizione, di questo tristo retaggio di tempi passati, di questa infame legge di sospetto, si sia abusato specialmente a danno della gioventù socialista e repubblicana dei paesi nostri.

Probabilmente mi si obietterà che, colla nuova legge di pubblica sicurezza, non è possibile che si ripetano gli abusi del tempo passato. Ma intanto questa legge sarà discussa ed approvata, mentre quella sulla pubblica sicurezza non sappiamo quando potrà esserlo. E coloro i quali sono pratici delle vicende parlamentari sanno pur-

troppo che anni ed anni possono trascorrere senza che una legge, anche di elementare giustizia, possa essere discussa ed approvata.

Del resto io credo di avere una ragione efficacissima per sostenere il mio emendamento, ed è questa: dal momento che avete resi elettori amministrativi gli elettori politici e che, colla legge elettorale politica, avete ammesso che possa anche un ammonito diventar deputato, voi cadreste in una grave contradizione se, per questo articolo, quelli che avete ritenuti degni di stare fra voi, non li credeste poi degni di sedere nei Consigli comunali.

E sopra un'altra cosa richiamo l'attenzione della Camera. Sopra un fatto, cioè, il quale mi da molto a pensare e che riguarda i condannati per associazione a mal fare.

Ora, o signori, voi dovete ricordare che il titolo di associazione di malfattori è stato spesso applicato non a coloro i quali erano veri e proprii malfattori, ma anche a coloro i quali professavano principii opposti a quelli delle attuali istituzioni,

Noi abbiamo all'estero alcuni ottimi ed onestissimi operai, ed alcuni giovani, fra gli altri un avvecato ed un dottore, che sono stati condannati in Italia perchè appartenenti all'*Internazionale* e sono stati condannati come membri di una associazione di malfattori.

Io non faccio una proposta formale, perchè so la sorte che avrebbe la proposta di sopprimere questa disposizione, ma vi domando almeno che abbiate la compiacenza di dichiararmi che il titolo di associazione di malfattori non può essere applicato a coloro i quali professino idee opposte all'attuale organizzazione sociale, per quanto utopistiche quelle idee possano apparirvi.

Desidererei poi che la disposizione relativa agli ammoniti fosse tolta dall'attuale legge affinchè la Camera affermasse il principio almeno che dalla nuova legge di pubblica sicurezza sarà non solamente mitigata ma tolta quell'onta della nostra legislazione, che è l'ammonizione.

Io avrei anche alcune osservazioni a fare relativamente a ciò che riguarda i ricoverati negli ospizi di carità; questi sono per lo più operai i quali, alla fine della loro vita, non si trovano più in grado di vivere del loro lavoro perchè lavorare non possono più; voi li avete già condannati ad una specie di relegazione per la mancanza dei mezzi necessari alla vita; vorreste ora assolutamente ridurre quei poveri disgraziati, vittime delle condizioni economiche della società nella quale vi-

vono, a non essere considerati come cittadini, come uomini?

Richiamando l'attenzione della Camera sopra le esclusioni fatte in quest'articolo di legge, io chiedo che, se non si crede di sopprimerle, almeno dichiarino Commissione e Governo che saranno applicate col minor rigore, con la maggior larghezza di vedute possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barsanti.

Barsanti. Io dubito che nella compilazione di quest'articolo, tanto nel progetto ministeriale che in quello della Commissione, sia incorso un errore materiale. Vedo citato l'articolo 834 del Codice di procedura penale, laddove si parla della riabilitazione dei condannati. L'articolo 834 si riferisco alla riabilitazione dei condannati a pene criminali, mentre invece la riabilitazione a cui si allude devo riferirsi ai condannati a pene correzionali Quindi io proporrei, sia che si adotti il progetto della Commissione, sia che si adotti il progetto del Ministero, che si dicesse: "di cui è parola all'articolo 834 e seguenti del Codice di procedura penale."

E mi si permetta di aggiungere che sarei disposto a votare l'articolo piuttosto secondo il progetto del Ministero, che secondo quello della Commissione; poichè anche a me sembra giusta l'osservazione già fatta che sia stato molto inopportuno il richiamo fatto in questo articolo dall'articolo 26 della legge del 1865. Questo articolo, almeno dal lato della proprietà delle parole, non corrisponde allo stato attuale della legislazione. Noi troviamo per esempio, che in esso si parla di provvisti di consulente giudiziario che corrispondono a quelli che oggi la legge chiama inabilitati; che si parla di coloro che sono in istato di fallimento finche non abbiano pagato interamente i creditori, mentre oggi impera un Codice di commercio che non riconosce più l'istituto della riabilitazione come la riconosceva il Codice di commercio del 1865; che in esso si parla di coloro che hanno fatto cessione di beni ai creditori, mentre oggi impera una legislazione che non riconosce più lo istituto della cessione di beni.

Per queste ragioni avrei voluto che fosse stato adottato il progetto del ministro perchè, in esso, laddove si parla degli inabilitati, si adopra la parola oggi usata nelle leggi; e perchè in sostanza l'articolo del Ministero corrisponde molto più esattamente allo stato attuale della legislazione.

Aggiungo però che, anche in questo articolo, dovrebbe essere corretto quello che a me è parso un errore materiale, vale a dire la citazione pura e

semplice dell'articolo 834 del Codice di procedura penale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. I condannati, per furto, non possono mai essere riabilitati, secondo la legge vigente, articolo 26; ora con l'articolo presente mi pare che la condizione dei condannati per furto, sia resa uguale a quella di coloro che furono condannati per altri reati. Desidererei dunque sapere dalla Commissione se, con questo articolo 10, si sia voluto modificare il citato articolo 26 della legge comunale vigente, per quanto si riferisce ai condannati per furto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Comincerò dal fare una osservazione d'ordine generale, che servirà di risposta a parecchi di coloro che hanno parlato.

La proposta ministeriale, indicando tassativamente le categorie di persone, che non erano nè elettori nè eleggibili, lasciava il dubbio se l'articolo 26 della legge attuale fosse ancora in vigore nelle parti non comprese nella proposta ministeriale, o fosse invece in tutto abolito. In altri termini, poteva lasciare dubbio se questo articolo nuovo si sostituisse per intero alla legislazione antica. Ora siccome si è veduto che ciò non si poteva fare, poichè vi hanno delle incapacità, indicate nell'articolo 26, che devono continuare ad esistere; così si è adottata la formula dichiarativa che resta fermo l'articolo 26 della legge, e vi si aggiungono le altre disposizioni indicate appresso.

La legge che nei stiamo discutendo non è una legge interamente nuova, ma un ritocco all'antica, e perciò richiederà in seguito un'opera di coordinamento; infatti, se si osserva, in fondo al disegno di legge si troverà appunto un articolo che accorda facoltà al Governo di procedere a questo coordinamento, che consisterà appunto nel porre d'accordo quelle parti della legge antica, che non sono variate, con la legge nuova.

Ma è stato osservato dagli onorevoli Guglielmi, Barsanti e Gianolio, che il Codice penale nuovo votato dalla Camera adopra locuzioni diverse da quelle usate dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1865. Rispondo loro, che quel Codice fu votato dalla Camera, ma non è ancora divenuto legge dello Stato. Ora quando in una legge dobbiamo dichiarare delle incapacità o delle incleggibilità, le dobbiamo dichiarare di fronte alle leggi vigenti; quando il Codice nuovo entrerà in vi-

gore, i giudici lo applicheranno; e la cosa non sarà difficile, perchè i reati che attualmente rendono ineleggibili, continuano tutti ad essere reati contemplati nel Codice penale nuovo.

Da questo punto di vista dunque difficoltà non ne sorgeranno.

L'onorevole Gianolio ha fatto un'altra osservazione ed ha detto che l'articolo 26 della legge attuale, parlando di falliti, adopera parole che non sono in armonia col nuovo Codice di commercio.

Se queste parole le avessimo comprese nel nostro disegno di legge, questo rimprovero ci si potrebbe fare. Ma siccome queste parole, delle quali egli si lamenta, non sono nel testo del nuovo disegno, ma restano solamente nel testo della legge antica, è facile capire che questa legge sarà applicata, come lo fu dal giorno in cui entrò in vigore il nuovo Codice di commercio fino ad oggi, anzi fino al giorno in cui la legge nuova entrerà in vigore.

L'onorevole Gianolio aveva presentato anche un emendamento il quale si riferiva agli analfabeti. Egli non ne ha parlato più, nè ci ha detto le ragioni per le quali lo aveva proposto. Siccome la Commissione, in questa questione di analfabeti, assolutamente non intende di fare un passo più di quanto ha già ammesso, così mi felicito che egli non ci abbia posti nella necessità di dover dichiarare che non lo accettavamo.

Finalmente c'è un emendamento intorno al quale hanno parlato l'onorevole Cavallotti e l'onorevole Costa i quali vorrebbero sopprimere il comma b dell'articolo 10, dove sono dichiarati non elettori nè eleggibili gli ammoniti a norma di legge, e i soggetti a sorveglianza speciale.

L'onorevole Costa ha cominciato il suo discorso con una dichiarazione, la quale mette in posizione un poco delicata chi gli deve rispondere. Ma io gli devo osservare che queste disposizioni dell'articolo non comprendono tutte le categorie dei condannati, ma, in parte, dichiarano ne elettori, ne eleggibili delle categorie di persone che non si trovano in condizioni di poter liberamente esercitare il diritto elettorale.

Ora si può discutere, ed è materia largamente discutibile, se l'ammonizione ci debba essere o no, e in che modo debba essere regolata; si può sostenere che l'istituto dell'ammonizione deve essere riordinato o anche soppresso; ma è certo che, stando alla nostra legislazione attuale, l'ammonito si trova in una condizione di dipendenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

Ora quando una classe di persone è dalla legge, a ragione od a torto, messa in condizione di di-

pendenza, per guisa che l'autorità può infliggere delle pene senza renderne conto quasi a nessuno, è pericoloso ammettere queste persone a godere del diritto elettorale.

Questa è una delle ragioni precipue, per le quali la Commissione insiste nella proposta fatta.

Credo con questo di aver risposto a tutti gli oratori.

Presidente. La Commissione dunque non accetta nessun emendamento.

Giolitti. (Della Commissione). Non ne accetta nessuno.

Presidente. Onorevole Gianolio, mantiene, o ritira il suo emendamento?

Gianolio. Debbo parlare nuovamente e me ne dispiace, ma la Camera sa che non ho l'abitudine di tediarla.

L'onorevole relatore supplente, parlando degli emendamenti, che io ho proposto, diceva: non avete più toccato l'ipotesi degli analfabeti in ordine ai quali la Commissione è irremovibile.

Ma io non ne ho parlato, perchè in ciò siamo di

Ho detto, nel mio emendamento, che quando in un comune non vi siano tanti elettori, che costituiscano un numero doppio dei consiglieri anche gli analfabeti saranno elettori... (Interruzione dell'onorevole Parpaglia).

L'onorevole Parpaglia mi dice che questo è accettato, ma, a quanto parmi, l'onorevole Giolitti ha detto di no.

Del resto, intendiamoci bene.

Che cosa ha fatto la Commissione?

Nell'articolo 26 della legge, attualmente in vigore, è detto: " non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri gli analfabeti; le donne, gli interdetti, ecc. ,

Ora la Commissione ha portato in massa nell'articolo 10 tutte le eccezioni dell'articolo 26, e poi ne ha aggiunte alcune altre.

Io non ho fatto altro che riportare le precise parole dell'articolo 26; dunque in questo era di accordo con la Commissione, e non occorreva una spiegazione.

L'onorevole Giolitti mi ha fatto dire che io avevo fatto appunto alla Commissione di non aver tenuto conto di disegni di leggi votati dalla Camera, non dall'altro ramo del Parlamento.

Io non ho fatto cenno del Codice penale, ma so lamente del Codice di commercio nell'articolo che riguarda i falliti.

Il Codice di commercio attuale non ha più la riabilitazione quale esisteva nel Codice di commer-

cio del 1865, ma contempla pure il caso di colui che dopo aver fatto un concordato, pagando integralmente i suoi creditori, ottiene di far cancellare il suo nome dall'albo dei falliti. E notate che questo favore lo potete avere, anche pagando il cinque per cento ai creditori, quando il Tribunale vi fa luogo nella sentenza che omologa il concordato.

Ora la questione sta qui; si vuole che il fallito concordatario possa esercitare il suo diritto elettorale, o si richiede per ciò che abbia pagato i debiti in capitale interessi e spese?

Non è la legge dell'avvenire che noi guardiamo, ma è la legge attuale.

Nella legge elettorale politica si dice che non sono nè eleggibili, nè elettori i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento. La giurisprudenza ha interpetrato questa disposizione nel senso che il fallito concordatario possa essere elettore ed eleggibile.

Ora vogliamo noi fare un trattamento diverso per gli elettori amministrativi?

Io credo che la Commissione non abbia bene afferrata questa questione, e ritengo sarebbe prezzo dell'opera che si incaricasse di studiarla nuovamente, perchè è una questione abbastanza importante.

Io ritengo che la Commissione, seguendo le traccie che aveva molto opportunamente segnato il Ministero, possa desistere dal suo rifiuto. In ogni caso insisto nel mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barsanti.

Barsanti. Dopo le osservazioni dell'onorevole Gianolio, ho poco più da aggiungere. Mi lagno soltanto che l'onorevole Giolitti non abbia risposto all'obbietto della citazionesbagliata dell'articolo 834 del Codice di procedura penale ed ciò che si è detto relativamente ai falliti. La giurisprudenza che si era formata intorno all'articolo 26 della legge del 1865 era questa: anche i falliti concordatari non potevano mai più essere annoverati fra gli elettori, se non ottenevano la riabilitazione: e la riabilitazione non si otteneva se non dimostrando di aver pagato integralmente i creditori per capitale, frutti e spese. Oggi a questa massima si è derogato con la legge politica. Con la legge attuale, richiamando l'articolo 26 della legge antica, si vuol conservare una disparità di trattamento, fra elettori politici ed elettori amministrativi, disparità di trattamento che è un ingiustizia e che davvero non potrà esser corretta da chi avrà l'incarico di coordinare la legge che stiamo ora discutendo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Comincio dal domandare scusa all'onorevole Barsanti se, nella folla degli emendamenti che erano stati proposti, ho dimenticato di rispondere a ciò che egli aveva ridetto. E tanto più mi rincresce, perchè avevo conosciuto che egli ha perfettamente ragione. La citazione del solo articolo 834 del Codice di procedura penale potrebbe lasciare il dubbio da lui manifestato. Perciò si potrebbe accettare una di queste due formule, o quella indicata da lui: articolo 834 e seguenti del Codice di procedura penale, oppure quest'altra: salvo i casi di riabilitazione a' termini di legge, formula più generica e forse più corretta, la quale ha inoltre il vantaggio di rendere applicabile la disposizione, qualunque siano le mutazioni che possano avvenire nella legislazione penale.

All'onorevole Gianolio, che mi ha regalato il titolo di vice relatore, perchè cerco di aiutare il mio amico Lacava, osserverò che egli aveva c eduto così chiaro il suo emendamento e così evidenti i motivi del medesimo che si era dispensato dal dirli. Ed io leggendo l'emendamento, non son riescito a persuadermi che fosse necessario.

Ora che egli ha spiegato il suo concetto gli devo rispondere che, se avesse fatto attenzione alla discussione di ieri, si sarebbe ricordato che già l'onorevole Parpaglia aveva fatta l'osservazione che egli ha fatta oggi, e che già l'onorevole Lacava vi aveva risposto, e vi aveva risposto in un modo semplicissimo, cioè che, quando si dichiara essere mantenuto in vigore l'articolo 26, questo rimane in vigore in tutte quelle parti nelle quali non è modificato dalla legge nuova. Ora appunto questo specialissimo caso di comunelli i quali non hanno elettori non analfabeti in numero doppio dei consiglieri da eleggere, non è previsto in altra parte della legge e rimane perciò regolato dalla legge antica.

E non ho altro da aggiungere.

Presidente. La Commissione dunque che cosa propone?

Giolitti. (Della Commissione). La Commissione propone che, a questa ultima parte del capoverso c, dove è detto: "salvo i casi di riabilitazione, di cui è parola nell'articolo 834 del Codice di procedura penale, n si dica invece: "salvo i casi di riabilitazione a' termini di legge. n

Presidente. Sta bene.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Vorrei rispondere

pochissime parole, innanzi tutto all'onorevole Costa

L'istituto dell'ammonizione, come fu applicato in tempi che è inutile di ricordare, fu da me combattuto.

Dissi ai miei elettori di Palermo, anzi della sezione di Monreale, che era necessario di riformare quell'istituto e di circondarlo di maggiori garanzie, affinchè lo spirito della legge non fosse falsato.

Orbene: nel disegno di legge, che è inscritto nell'ordine del giorno (e prometto all'onorevole Costa che la Sessione legislativa non sarà chiusa senza che quel disegno di legge sia discusso), non solo si determinano i casi, nei quali l'ammonizione potrà essere applicata, e non è che per gli assassini e pei ladri; ma si ordinano i giudizi più serii e più sieuri.

La nuova legge propone che, anzichè affidarsi al pretore, ad un giudice amovibile, che può da un momento all'altro esser tolto dal posto, e che può qualche volta subire influenze più meno politiche, il giudizio si affidi al presidente del tribunale, cioè ad un giudice inamovibile, ad un uomo il quale si trova in una condizione sociale tale, che è al di fuori di ogni sospetto che possa mancare al debito suo.

Non solo questo. Fino ad oggi fu dubbio se, contro le sentenze di ammonizione, si possa ricorrere in Cassazione; ebbene, nella legge da me proposta, questo dettame è stabilito come una delle garanzie per colui che possa subire la pena dell'ammonizione. E, perchè riesca più facile il giudizio in Cassazione, e perchè non siano obbligati molti infelici a ricorrere fino a Roma, dove i giudizi penali si esauriranno, quando sarà votata da questa Camera la legge presentata dal mio amico il guardasigilli, il ricorso in Cassazione sarà dato alle Corti d'appello.

Così il condannato sarà molto più vicino al luogo dal quale potrà aver giustizia.

Ciò posto, non abbia preoccupazioni, onorevole Costa. Le ingiustizie da lei ricordate, non si ripeteranno più. Non dico che non si ripeteranno sotto il mio Ministero: imperocchè sa che tengo a punto d'onore che, nella giustizia, non entrino le male influenze della politica; ma non si ripeteranno in avvenire sotto i miei successori, non avverrà mai che un uomo onesto, per quanto possa avere principii politici diversi dai nostri, e per quanto abbia tendenze che non siano nostre, non avverrà mai che subisca condanne simili. (Bravo!)

All'onorevole deputato Salaris dirò che il pa-

ragrafo c è una copia dell'articolo 86 della legge elettorale politica; nè più, nè meno. Se l'onorevole Salaris dà uno sguardo a cotesto articolo 86, troverà che, per la riabilitazione, nella legge elettorale politica, non si fanno distinzioni. Ed è naturale, o signori.

La riabilitazione che scopo ha? Ha lo scopo di attestare che un individuo il quale ha potuto commettere un reato, sia tornato sulla via dell'onore e della moralità; altrimenti, la riabilitazione non avrebbe ragione d'essere.

Ora noi crediamo alla correggibilità, non siamo di quei pessimisti che credono questa impossi-

Se poi avremo vita, e potremo riordinare in Italia gli istituti penitenziarii in quel modo logico e ragionevole che la scienza richiede, con la riabilitazione si potrà esser sicuri che molti cittadini sian divenuti utili alla società dopo usciti dal carcere.

Non ha altro da dire.

Spero che i due onorevoli colleghi vogliano tener conto delle mie dichiarazioni, e l'onorevole Costa vorrà essere sicuro che la giustizia sarà fatta anche a coloro che possono temere dell'ammonizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Iomi rallegro meco stesso di aver provocato queste dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio. Spero che di queste dichiarazioni le autorità politiche e giudiziarie terranno conto nella applicazione dell'ammonizione, e spero anche che sia mantenuta la promessa da lui fatta, che cioè la legge di pubblica sicurezza, la quale contiene tante e così profonde riforme dell'istituto dell'ammonizione, possa essere presto approvata.

Se non che io mi permetto di osservargli che, nel nuovo disegno di legge sulla pubblica sicurezza, nonostante le profonde modificazioni ivi introdotte, l'istituto dell'ammonizione è mantenuto pur sempre; ed io invece sarei di parere che dovesse esser tolto, poichè dell'ammonizione si potrà sempre abusare, nonostante la buona volontà e le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio.

Ho ancora una cosa da aggiungere.

Noi abbiamo, l'ho detto, dei giovani e degli operai onestissimi (io potrei nominarli e l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole Zanardelli forse li ricorderanno) i quali sono stati condannati da tribunali italiani come appartenenti ad associazioni di malfattori; perciò essi,

secondo la legge, non potranno mai essere consiglieri comunali; mentre potranno poi essere deputati perchè la legge politica non li dichiara ineleggibili. Vedete l'assurdo!

Ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio su questo fatto.

Egli non ha creduto di rispondermi. Ma io ho voluto rilevare l'ingiustizia, a cui m'ha richiamato quest'articolo, e voglio sperare che in un modo o nell'altro, a questa enormità si possa un giorno o l'altro provvedere.

Presidente. L'avverto, onorevole Costa, che qui non si possono giudicare i pronunciati dei magi-

Costa Andrea. Io rispetto i giudicati dei magistrati, ma lo stesso onorevole presidente del Consiglio ha detto che queste erano enormità.

Presidente. Scusi, onorevole Costa; l'onorevole ministro non può aver chiamato enormità i giudicati dei magistrati.

L'onorevole Gianolio mantiene il suo emendamento?

Giolitti. (Della Commissione). Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. (Della Commissione). Farò osservare all'onorevole Gianolio ch'egli si mostra proprio crudele verso le donne.

Abbiamo già escluso, nella seduta di ieri, con un voto esplicito, il voto alle donne; ed egli vorrebbe ora ripetere la stessa affermazione nel suo emendamento; questa ripetizione non mi pare opportuna.

Quanto all'articolo 26, ripeto che non lo si riproduce nella legge nuova; che il medesimo resta in vigore nelle parti non mutate da questa nuova legge, e che, nell'opera di coordinamento, si riporteranno, nel testo unico, le parti dell'articolo 26 che sono in armonia con la nuova legge.

Credo quindi che l'onorevole Gianolio potrebbe ritirare il suo emendamento.

Presidente. Onorevole Gianolio, mantiene il suo emendamento?

Gianolio. Permettano... (Rumori). L'articolo 10 del disegno di legge, riproduce l'articolo 26 della legge attuale, che è testualmente mantenuto dalla Commissione, ed è in questo articolo che vi è l'esclusione delle donne.

Io non ho fatto altro che riportare nel mio emendamento l'articolo stesso voluto dalla Commissione, quindi la crudeltà verso il bel sesso non è da imputare a me, ma alla Commissione.

Avverto solo che la facoltà di coordinare non toglierà mai l'inconveniente di aver fatto agli elet-

tori falliti una posizione diversa nella legge elettorale politica e in quella amministrativa.

Il ministro aveva egregiamente provveduto col suo articolo; ma è impossibile che, con la sola facoltà di coordinare, possa far ciò che ora la Commissione vorrebbe facesse, per emendare l'articolo da essa proposto.

Quindi per parte mia insisto nell'emendamento. Presidente. L'emendamento dell'onorevole Gianolio è il seguente:

- " Non sono nè elettori, nè eleggibili:
- a) gli analfabeti quando non siavi nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;
  - b) le donne, gli interdetti e gli inabilitati;
- c) i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento;
- d) i condannati, ecc., e tutto il resto dell'articolo.

La Commissione ha dichiarato di non accettarlo.

Lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Ora rileggo l'articolo 10 modificato dalla Commissione.

- " Art. 10. Oltre i casi previsti dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono nè elettori nè eleggibili:
- a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità, finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale;
- "Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti della ammonizione e della sorveglianza;
- c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a' termini di legge.
- d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Chi l'approva si alzi.

 $(\hat{E} approvato).$ 

- "Art. 11. Le liste elettorali amministrative devono compilarsi e pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 15 a 30, 33, 34, 35 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882, n. 999, modificati però come segue:
- 1º L'avviso di cui parla l'articolo 16 si deve pubblicare il 1º gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio;
- 2º Il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio;
- 3º Tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese;
- 4º Alla prima parte dell'articolo 21 è sostituito quanto segue:
- "La Giunta deve inscrivere nelle liste, di ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarno i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune;
- 5º La definitiva approvazione della lista, di cui all'articolo 35, sarà decretata non più tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sarà fatta non più tardi del 31 maggio. n

A questo articolo l'onorevole Paternostro propone il seguente emendamento:

" All'articolo 11 aggiungere: Le speseche ai termini dell'articolo 30 della legge elettorale politica ricadono al Comune, saranno, per gli effetti della presente legge, risarcite alla cassa comunale, per cura del prefetto, dal sindaco, dai componenti della Giunta e dal segretario comunale in solido.

L'onorevole Paternostro ha facoltà di parlare. Paternostro. Il significato del mio emendamento è chiarissimo; io vorrei che fossero impediti alle Giunte, ai sindaci od anche ai segretari comunali, in questa materia così importante della compilazione delle liste, dei ritardi volontari.

È una cosa molto importante avere le liste in tempo. Quale sanzione potrebbe stabilirsi per assicurarsi della diligenza dei compilatori delle liste? Toccarli nella tasca.

Se la Commissione ed il Governo accettano quest'emendamento, sta bene, se non l'accettano, io lo ritiro per non far perdere tempo alla Camera, (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Osservo all'onorevole Paternostro che l'articolo 30 della legge elettorale politica dispone così:

" Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato a spese del comune.

L'onorevole Paternostro vorrebbe...

Torraca. Ed ha ragione.

Giolitti. (Della Commissione)... e si capisce che l'onorevole Torraca mi interrompa dicendo che ha ragione; poichè la sua proposta concorda in qualche parte con i concetti che l'onorevole Torraca ebbe a sostenere.

Adunque vorrebbe l'onorevole Paternostro che, invece di pagare il comune, pagassero la Giunta o il sindaco, o il segretario comuale. In primo luogo osservo che, all'articolo 30, si parla anche degli obblighi del Consiglio comunale. Ora che, non facendo il Consiglio il suo dovere, debba pagare la Giunta, o il sindaco o il segretario mi pare cosa assai grave. D'altronde, anche se in qualche luogo il segretario comunale può essere un uomo d'influenza, cosicchè possa sostenersi che l'omissione sia da imputare a lui, certo è che lo stabilire, come regola generale che, quando il Consiglio o la Giunta non fanno il loro dovere, paghi il segretario, sarebbe cosa un po'strana! Non dico che sia addirittura una cosa senza precedenti. Mi ricordo anzi di aver letto di una circolare d'un intendente generale in Piemonte, prima del 1848, nella quale, dopo aver dato ordini ai sindaci, conchiudeva: "Se il sindaco non eseguirà questi ordini, destituirò il segretario. " (Ilarità). Un precedente adunque c'è, ma non credo che la Camera voglia seguirlo.

Io ammetto che qualche cosa di giusto vi è nel concetto dell'onorevole Paternostro, che il comune non debba pagare per la negligenza dei suoi amministratori; ma d'altra parte se spingiamo a troppo gravi conseguenze questo principio della responsabilità pecuniaria, finiremo per non trovar più chi voglia entrare nei corpi elettivi, le cui funzioni, giova non dimenticarlo, sono gratuite.

Il concetto della responsabilità è giusto, ma è molto difficile ad applicarsi, e certamente non è concetto di tal natura che possa introdursi nella legge così per incidente in un semplice articolo di procedura. (Bene!)

Rinaldi Antonio. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Rinaldi Antonio. Io mi permetto di aggiungere due sole parole a quelle che ha detto l'onorevole Giolitti. La proposta dell'onorevole Paternostro pare che tenda a restringere una disposizione generale che abbiamo nella legge vigente all'articolo 145, il quale è così concepito:

"Il prefetto o sottoprefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali. In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Ora mi pare che l'articolo 30 della legge elettorale politica debba essere messo in relazione con l'articolo 145 di cui ho dato lettura. E in quanto ai segretari comunali vuolsi ricordare una disposizione del regolamento del 1865 dove è detto che, se la colpa è del segretario, anche a lui tocca rispondere delle spese che cagiona.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paternostro.

Paternostro. Io osservo che l'articolo 145 invocato dall'onorevole Rinaldi non pare risponda al caso di cui ora si tratta, inquantochè sempre i comuni hanno pagato i commissari.

Ora perchè le spese devono stare a carico dei comuni e non di chi ha la colpa dei ritardi?

Del resto, coerente a quanto ho detto, avendo la Commissione dichiarato che non accetta il mio emendamento, sebbene il Governo non abbia ancora dichiarato nulla, per economia di tempo, non volendo fare una discussione accademica, lo ritiro. (Bravo!)

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 11.

Chi l'approva si alzi.

 $(\hat{E}\ approvato).$ 

- "Art. 12. Ricorsi contro le liste. Ogni cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.
- "L'appello deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato giudiziariamente per cura dell'inserviente entro lo stesso termine all'interessato, allorchè s'impugna una iscrizione. L'interessato ha tre giorni per rispondere.
- " Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Giunta pro-

vinciale amministrativa ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

"La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere o cancellare d'ufficio coloro pei quali gli risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere iscritti o che li hanno perduti.

Su questo articolo si è iscritto l'onorevole Vacchelli.

Ha facoltà di parlare.

Vacchelli. La procedura proposta per la formazione delle liste elettorali amministrative è identica a quella che regola la formazione delle liste elettorali politiche; con una differenza, ma molto importante.

Quando arrivano alla Giunta provinciale lo liste elettorali politiche, essa soltanto ha facoltà di pronunciare e risolvere sui reclami che sono stati presentati contro le deliberazioni dei Consigli comunali; invece, per le liste comunali amministrative, la Giunta provinciale, oltre alla facoltà di pronunziare sui reclami, avrebbe potere di aggiungere nelle liste tutti quegli elettori che credesse aver diritto di esscre inscritti. Questa gravissima disposizione renderebbe pressochè inutile tutta la precedente procedura e toglie all'elettore ogni garanzia (almeno nella procedura amministrativa) perchè non può più far valere le sue ragioni contro gli apprezzamenti della Giunta, se non presentandosi alla Corte d'appello e mediante una complicata procedura provare che realmente ha diritto di essere inscritto, o che è ingiusta una data iscrizione.

In conclusione, chi farebbe le liste sarebbe la Giunta provinciale amministrativa, e così si continuerebbe in quel difetto che già venne riscontrato in alcune provincie, con la precedente legislazione, nella deputazione provinciale che aveva le medesime facoltà.

Per ciò vorrei pregare la Commissione di non insistere in questa sua proposta, e desidererei in ogni caso che si votasse l'articolo per divisione. Ma dalle parole del relatore parmi poter dedurre che sia disposto ad accettare la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio propone su quest'articolo il seguente emendamento:

" Sostituire alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione istituita dall'articolo 32 della legge elettorale politica per tutto ciò che si riferisce alle liste elettorali.

Ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Siccome l'onorevole Della Rocca

ha presentato un emendamento quasi identico al mio, lascio il compito di sostenerlo a lui, che è molto più autorevole di me e forse potrà persuadere meglio di me l'onorevole Commissione sulla opportunità delle nostre proposte.

Presidente. L'onorevole Della Rocca ha presentato un emendamento conforme a quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Dice così:

" Art. 12. L'esame e la revisione della lista amministrativa sarà demandato alla medesima Commissione che rivede le liste politiche. "

Ha facoltà di svolgerlo.

Della Rocca. Ringrazio l'amico della sua benevolenza, ma non partecipo alla sua speranza. Temo che la Commissione terrà in niun conto la proposta sua e mia quantunque essa sia evidentissima; poichè deferisce ad una Commissione, che già fece buona prova, l'approvazione delle liste amministrative, che d'ora innanzi saranno un duplicato delle politiche.

La Giunta ed il Consiglio comunale rivedono le une e le altre liste, è chiaro che la medesima Commissione d'appello dovrebbe funzionare per entrambe. Siccome, però, io sono uomo pratico e non voglio fare accademie, desiderando che questa discussione proceda rapidamente; così, prima di esporre tutte le ragioni della mia proposta, vorrei sapere se la Giunta intenda di prendere in considerazione la proposta medesima.

Presidente. L'onorevole Ercole propone di sostituire alle parole: notificato giudiziariamente, quelle: intimato a domicilio per mezzo di un inserviente comunale,

Ha facoltà di parlare.

Ercole. Nella legge comunale attuale, all'articolo 32 è detto:

" L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Ed è questo che io voglio. Nei paesi rurali, la notificazione giudiziaria si rende difficile e troppo costosa. D'altronde agli articoli 185 e 186 del decreto-legge sull'ordinamento giudiziario, noi troviamo che i pretori possono autorizzare gli inservienti della comunità ad eseguire, anche fuori del loro mandamento, la citazione verbale, portata dal Codice di procedura civile anche per i conciliatori. Ora a me pareva che, per risparmiare la spesa agli elettori, si potesse incaricare gli inservienti comunali di fare queste intimazioni. Siccome la legge, quando parla di intimazioni.

zioni, secondo la legge di procedura, intende dire netificazione giudiziaria, così mi era permesso di presentare questo emendamento, che, come ho detto, è già scritto per casi identici, nell'articolo 32 della legge comunale vigente. Non so se l'onorevole relatore abbia prestato attenzione a queste mie osservazioni, ad ogni modo lo prego di accettare il mio emendamento per risparmio di spesa. Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole Figlia propone questo emendamento.

" Da modificarsi così l'ultima parte del comma secondo:

L'interessato ha dieci giorni per rispondere.,

Questa proposta non ha bisogno di essere svolta. L'onorevole Mazziotti ha facoltà di parlare.

Mazziotti. Prego il relatore di voler considerare quali gravissimi inconvenienti deriverebbero dall'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

L'onorevole Vacchelli ha proposto che si tolga la facoltà alla Giunta provinciale amministrativa di rivedere ed all'occorrenza di correggere la lista quando non vi sia reclamo Ed in appoggio di questa proposta ha invocato la legge elettorale politica, per la quale la Commissione degli appelli elettorali non può rivedere la lista cha nell'ipotesi soltanto, nella quale contro di essa siavi reclamo.

Ora io credo che nella pratica la disposizione della legge elettorale politica abbia prodotto grandissimi danni.

Perchè purtroppo in molte provincie d'Italia manca l'iniziativa di reclamare contro le deliberazioni dei Consigli, e molte volte le Commissioni provinciali si sono trovate innanzi a liste irregolarmente formate con individui i quali mancavano dei requisiti, per esempio del censo o dell'età prescritta. E queste Commissioni si sono trovate impotenti a modificare le liste e hanno dovuto col loro deliberato consacrare una illegalità.

Quando trattasi di liste politiche può supporsi che vi sia sufficiente controllo, perchè l'interesse delle liste riguarda tutto il collegio elettorale; quindi se un determinato comune può avere l'interesse di aggiungere individui i quali non abbiano i requisiti necessari, vi sono in altri comuni individui interessati in senso contrario, i quali produrranno reclamo; ma quando si tratta di liste amministrative non avviene lo stesso.

Immaginate un comune nel quale si sia tutti concordi sulla nomina di un consigliere provinciale, ma chi volete che vada a produrre reclamo contro la lista deliberata dal Consiglio comunale?

Sarà una lista fatta d'accordo, sarà una lista fatta in famiglia, e non essendoci nessun reclamo la Commissione amministrativa, pur riconoscendo l'illegalità, che è stata commessa dal Consiglio comunale, non sarà in grado di provvedere.

Ora questo a me sembra esautorare la Giunta amministrativa, e metterla nella impossibilità di correggere gli arbitrii e gli abusi, che sono stati commessi.

Aggiungo un'altra osservazione.

Non è esatto ciò che ha detto l'onorevole Vacchelli, cioè che la facoltà della Giunta amministrativa, di iscrivere elettori ovvero di cancellarli, sia nel disegno che esaminiamo, senza alcuna garanzia.

Ma, secondo le disposizioni della legge che esaminiamo, noi abbiamo che allora soltanto la Giunta può procedere ad inscrizioni, o a cancellazioni, quando vi siano documenti, a giustificare l'iscrizione o la radiazione.

Prego quindi la Camera di non volere accettare la proposta dell'onorevole Vacchelli, perchè togliendo alla Giunta la facoltà di correggere la lista lascierebbe libero adito senza rimedio alle più impudenti mistificazioni, ai maggiori arbitrii nella formazione delle liste amministrative.

Certo sarebbe altamente desiderabile che, contro le indebite iscrizioni e le illegali radiazioni sorgessero sempre reclami, che ogni cittadino sentisse il dovere di reclamare per la regolarità della lista, ma questo sentimento non è così vivo in molta parte delle nostre popolazioni e non è bene fondare le disposizioni della legge sopra supposizioni, che il fatto e l'esperienza hanno dimostrato assai raramente vere.

Palomba. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Palomba. Secondo la legge in vigore, per far cancellare le inscrizioni indebite, o per fare inscrivere chi sia stato omesso, è necessario unire ai richiami il certificato di aver fatto un deposito, presso l'esattore comunale, di lire 10.

Ora, la legge attuale non riproduce l'obbligo di questo deposito.

Chi ha avuto qualche pratica delle Deputazioni provinciali, sa che la maggior mole dei lavori delle Deputazioni veniva costituita dai ricorsi, che si facevano o per cancellazioni o per inscrizioni. Questa stessa pratica mi ha fatto conoscere che, per lo più, il ricorso non era ispirato

LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE -- TORNATA DEL 14 LUGLIO 1888 - DISCUSSIONI -

dalla sincera tutela dei diritti proprii od altrui, ma spesso era ispirato da influenze di partito.

Ora, se con questo freno erano tanti i ricorsi per le inscrizioni, o le cancellazioni, tolto esso, sono sicuro che i Consigli di prefettura, ovvero la Giunta amministrativa, saranno molto più travagliati da una colluvie di ricorrenti. Perlochè, io pregherei la Commissione di voler mantenere l'obbligo di questo deposito, tanto più che, se è sincero e vero il ricorso, il deposito viene restituito: che se poi il ricorso è frutto di passioni e di partiti locali il deposito stesso va a beneficio di un Istituto di carità. Questa è la preghiera che io rivolgo appunto per la pratica fatta nella Deputazione provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Summonte.

Summonte. Vorrei far rilevare tutti i pericoli dell'emendamento dell'onorevole Vacchelli, e mi pare che esso possa recare serii perturbamenti nella formazione delle liste elettorali. Noi abbiamo deplorato i gravi inconvenienti della procedura della Deputazione provinciale, e non è il caso di ripetere per quali ragioni questi inconvenienti si sono verificati. Ma dal momento che si sono istituite altre e maggiori garanzie, pare a me che non possa lasciarsi all'assoluta discrezione dei Consigli comunali la formazione delle liste elettorali. Molte volte potrebbe accadere, quando i Consigli comunali fossero sciolti e vi fossero dei delegati straordinari, che mancasse qualunque garanzia amministrativa per l'approvazione di queste liste.

Io credo che l'emendamento Vacchelli porterebbe un perturbamento serio nella procedura dei reclami, ed io, se venisse posto a partito, voterei contro.

Presidente. Ha facol'à di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Prima di tutto prego gli onorevoli Della Rocca e Di Sant'Onofrio di non voler insistere sui loro emendamenti. Ne dirò subito le ragioni.

La Commissione elettorale per gli appelli sulle liste politiche è composta del prefetto, del presidente del tribunale e di tre consiglieri provinciali. Ora questi tre consiglieri provinciali possono benissimo rivedere le liste elettorali politiche.

Ma se noi affidassimo anche la revisione delle liste elettorali amministrative a quella Commissione, ci sarebbero tre consiglieri provinciali, che sarebbero giudici e parté; farebbero da sè le loro liste.

quale la Commissione accettò la proposta del Ministero, cioè che la formazione delle liste fosse affidata ad un'altra Commissione, che non si sa ancora come sarà formata. Ma certamente, dopo le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, questa Giunta provinciale amministrativa presenterà maggiori garanzie di quelle che possa dare la Giunta per la revisione delle liste elettorali politiche.

Vengo all'emendamento Vacchelli. Indubbiamente alla Giunta provinciale amministrativa, che, secondo la proposta della Commissione, può cancellare o iscrivere d'ufficio coloro i quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere iscritti, questa facoltà è stata data per la considerazione che spesse volte nei comuni non si ricorre, dopo che il Consiglio ha deliberato le liste.

E allora, si disse dalla Commissione: dal momento che c'è questa possibilità, questa specie di abitudine di non reclamare, diamo alla Giunta provinciale amministrativa il diritto di iscrivere o di cancellare, sulla base però sempre di documenti.

Ora io convengo, e la Giunta conviene, che questo sistema presenta degli inconvenienti, poicho dopo che il Consiglio comunale ha formato le liste, se ci sono dei reclami da fare, è bene che si facciano; e la Giunta potrebbe giudicare sui reclami, come fa la Giunta che è destinata per la revisione delle liste elettorali politiche, la quale, come si sa, non rivede che sui reclami, se ce ne sono; ma se non ce ne sono, lascia le liste tali e quali vennero approvate dai Consigli

Ora, acconsentendo alla proposta dell'onorevole Vacchelli, cioè alla soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12, bisognerebbe anche aggiungere che si sopprime il deposito delle lire 10, perchè quando si dice alla Giunta che può giudicare soltanto quando c'è un reclamo, e siccome questo reclamo importa il deposito di lire 10, se da una parte noi togliamo alla Giunta provinciale amministrativa il diritto di potere iscrivere, o cancellare coloro che indebitamente fossero omessi o iscritti dal Consiglio; dobbiamo, dall'altra, togliere il deposito di lire 10 per agevolare appunto i reclami.

Vengono poi gli emendamenti dell'onorevole Ercole e del nostro collega Rinaldi. Io credo che questi due emendamenti possano accordarsi insieme, e dove è detto: " L'appello deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato giudizia-Ed ecco proprio la ragione principale per la l riamente , si può sostituire alla parola appello

la parola reclamo, perchè è più conforme alla codificazione amministrativa, e si può togliere la parola giudiziariamente e dire " per atto di usciere, o per mezzo dell'inserviente comunale.,

Così si uniscono i due emendamenti dell'onorevole Rinaldi e dell'onorevole Ercole, i quali spero saranno sodisfatti, e così prenderemo due piccioni a una fava.

Mazziotti. Domando di parlare.

Lacava, relatore. In quanto all' emendamento dell'onorevole Figlia:

" L'interessato ha 10 giorni per rispondere.,

Presidente. Invece di tre giorni, propone dieci giorni.

Lacava, relatore.... io prego l'onorevole Figlia di non insistere in questa questione dei termini, perchè, come egli avrà potuto rilevare, i termini sono stati abbreviati appunto per coordinarli fra di loro. Ora se si accettasse un altro termine, verrebbe a turbarsi quest'armonia.

Quindi potrebbe avvenire che, se si danno 10 giorni, invece di tre, in seguito non ci fossero tutti quei termini, che la Commissione ha avuto cura di tener presenti, coordinando le disposizioni di questo disegno di legge con quelle della legge elettorale politica.

Accettando la proposta dell'onorevole Vacchelli, mi sembra di aver risposto anche all'onorevole Palomba. Se, da una parte, si toglie alla Giunta provinciale amministrativa il diritto d'inscrivere o cancellare d'uffizio coloro i quali risulta da documenti, che possano essere inscritti o debbano essere cancellati, bisogna pure agevolare il còmpito del reclamo.

Mazziotti. Chiedo di parlare.

Lacava, relatore. Ora, il reclamo non sarebbe agevolato, se disponessimo che ad ogni reclamo dovesse andare unito il deposito.

Ecco perchè la Commissione, nel mentre accetta la proposta dell'onorevole Vacchelli, nel tempo stesso, dice che bisogna sopprimere nell'articolo 34 della legge vigente la necessità del deposito, da parte del reclamante, della somma di lire 10.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazziotti.

Mazziotti. Vorrei sentire, su questa proposta dell'onorevole Vacchelli, l'avviso del presidente del Consiglio; al quale mi permetto di ricordare due cose.

Nella tornata di ieri egli disse che le liste elettorali politiche spesso sono state illegali, e che il Governo avrebbe provveduto, affinchè esse fossero epurate. Ora, quale è la ragione, onorevole presidente del Consiglio, di questi abusi, di queste mistificazioni avvenute nella formazione delle liste elettorali politiche? La ragione è che alle Commissioni provinciali avete tolto la facoltà di correggere le liste, quando non vi era reclamo. Se si fosse invece lasciata, come nella legge precedente, la facoltà di rivedere e di correggere le liste, ciò non sarebbe certamente avvenuto.

Or è singolare che, quando l'esperienza ci dimostra l'errore di quella disposizione, i gravi sconci che da essa sono venuti, e che il Governo assume di ripararli, si pensi in pari tempo di introdurre una disposizione simile per le liste amministrative, per produrre eguali inconvenienti, eguali sconci. Non disse forse l'onorevole presidente del Consiglio che le liste elettorali politiche erano piene di analfabeti? Ciò è dipeso appunto dacchè, mancando i reclami, la Commissione elettorale non ha potuto porvi rimedio. E voi volete fare perfettamente lo stesso per le liste amministrative!

Ma si dubita della Giunta amministrativa, si teme che essa possa abusare dei suoi poteri. Questi timori non sono fondati perchè essa deve pronunziare in base a documenti e perchè v'ha sempre contro i pronunziati di essa il ricorso alla Corte di appello.

Questa nuova instituzione della Giunta amministrativa era sorta in mezzo al plauso generale; intanto, già si cominciano a sfrondarne gli allori prima ancora che essa nasca, si suppone che essa voglia rendersi complice di mistificazioni delle liste, cancellando elettori, che abbiano i requisiti necessari, ed aggiungendone invece di quelli che non ne hanno. Io credo che, almeno, occorra aspettare la esperienza di questa Giunta amministrativa, per poter giudicare dell'opera sua; e che non sia lecito sospettare che essa possa fare una cattiva prova.

Ad ogni modo, io ricordo nuovamente al presidente del Consiglio, che egli, ieri precisamente, ha detto che se le liste politiche erano state alterate con la intromissione degli analfabeti; egli avrebbe provveduto a correggerle. Ora ciò è avvenuto precisamente per la ragione che avete esautorata la Commissione provinciale.

Avverrà quindi perfettamente lo stesso per le liste amministrative.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

Vacchelli. Io prego l'onorevole Mazziotti di

osservare che il presidente del Consiglio ha dichiarato che già, con le leggi vigenti, si possono correggere le liste elettorali politiche, e non abbiamo quindi bisogno d'introdurre una disposizione nuova per giungere a questo risultato.

D'altronde prego, tanto l'onorevole Mazziotti, come l'onorevole Summonte, di ricordare che noi, avendo approvato l'articolo 34 della legge elettorale politica, ed avendo dichiarato che esso è applicabile anche alle liste elettorali amministrative, abbiamo dato facoltà ai sottoprefetti di proporre d'ufficio tutte quelle rettifiche alle liste elettorali, che trovino giuste e convenienti. Queste proposte fatte d'ufficio dai sottoprefetti, equivalgono ai reclami, e quindi sopra queste proposte, come sui reclami, potrà, e dovrà, pronunciarsi la Giunta provinciale amministrativa.

Risposto in questo modo brevemente allo osservazioni degli onorevoli contradittori, ringrazio la Commissione, che ha accettato il mio emendamento

**Presidente.** Onorevole relatore, si compiaccia di dire quali sono gli emendamenti che accetta la Commissione.

Lacava, relatore. La Commissione ha pregato gli onorevoli Torraca e Sant'Onofrio di voler ritirare i loro emendamenti.

Quelli dell'onorevole Ercole e dell'onorevole Rinaldi sono stati fusi e concordati insieme, li abbiamo accettati sotto altra forma, che sarebbe questa: dove dice l'appello, deve dirsi il reclamo.

Invece di dire " Ogni cittadino può appellare n bisogna che si dica " Ogni c.ttadino può reclamare. "

Al secondo capoverso dove si dice: "L'appello, , si deve dire: "Il reclamo.,

Presidente. Permetta, onorevole relatore, che cosa propone la Commissione sul primo comma?

Crispi, ministro dell'interno. La dizione proposta sarebbe la seguente: "Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

"Il ricorso deve essere presentato, ecc."

Presidente. Vi sono poi altre modificazioni?

Lacava, relatore. Sì, signor presidente. Il secondo capoverso suonerebbe così:

"Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta comunale amministrativa e notificato per mezzo d'usciere...,

Crispi, ministro dell'interno. " ... o dell' inserviente comunale.

Lacava, relatore. Precisamente: " ... per mezzo d'usciere o dell'inserviente comunale, a cura del ricorrente, senza spesa. "

Crispi, ministro dell'interno. Ma non senza spesa quando si tratta dell'usciere!

Lacava, relatore. Ha ragione, onorevole ministro: le parole " senza spesa " non ci devono essere.

**Presidente**. Ma, onorevole Lacava, come vuole improvvisare così il testo di un articolo? Mandi per iscritto le sue proposte.

Lacava, relatore. Allora manderò alla Presidenza il testo dell'articolo accettato dalla Commissione.

Presidente. L'articolo dunque sarebbe ridotto nel modo seguente:

- " Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.
- "Il ricorso deve essere presentato entro il 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto d'usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.
- " Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinche sia trasmesso al Consiglio di prefettura, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciar ricevuta.

L'emendamento dell'onorevole Ercole è incluso nelle nuove proposte della Commissione.

Gli onorevoli Della Rocca e Di Sant'Onofrio insistono nel loro emendamento?

Della Rocca. Io non sono punto persuaso dell'unica ragione addotta dalla Commissione contro la mia proposta, perchè io non credo giusto elevare a sistema il sospetto contro i consiglieri provinciali, mentre essi concorrono in proporzione minore a fare ciò che davvero, in causa propria e con piena balìa, deliberano i consiglieri comunali relativamente alle liste. Ma siccome non voglio arrischiare la mia proposta ad una votazione, così non insisto nel mio emendamento. Però chiedo che si voti per divisione, vale a dire che si metta separatamente ai voti l'emendamento dell'onorevole Vacchelli perchè io non consento punto colla Commissione che ha accettato questo emendamento che è un vero ed improvvido regresso in confronto alla legge vigente.

Presidente. L'onorevole Figlia mantiene il suo emendamento?

(L'onorevole Figlia non è presente).

L'onorevole Vacchelli?

Vacchelli. Accetto la proposta della Commissione.

Presidente. Va bene; il Governo acconsente? Crispi, ministro dell'interno. Sì, sì, acconsento.

Presidente. Allora non rimane alcun emendamento, e l'articolo sarà formulato nel modo che segue...

Voci. Si voti per divisione.

Presidente. Ma che cosa si vota per divisione? L'onorevole Vacchelli ha proposto la soppressione dell'ultimo capoverso, la Commissione ed il Governo l'hanno accettato.

Mazziotti. Ma si deve dare il mezzo alla Camera di esprimere il suo avviso!

Presidente. Ma, onorevole Mazziotti, gli emendamenti che posso far votare sono quelli che ho dinanzi a me, dove è il suo?

Mazziotti. Io riprendo l'ultimo capoverso della Commissione.

Presidente. La Commissione mantiene la soppressione?

Lacava, relatore. La mantiene.

Presidente. Ora l'onorevole Mazziotti ha proposto che si mantenga l'ultimo capoverso, mentre a Commissione ne propone la soppressione.

Lacava, relatore. A me pare che, se si vota per divisione, chi non accetta la proposta Vacchelli può votar contro.

Giolitti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Non parlo dal banco della Commissione appunto per indicare chiaramente che faccio una proposta mia, e non parlo a nome della Commissione.

Riguardo a quest'ultimo capoverso sono sorte due opinioni molto vivaci in un senso e nell'altro, le quali forse si potrebbero conciliare fra di loro.

Qui si dice "La Giunta provinciale amministrativa può anche iscrivere o cancellare d'ufficio coloro che le consti avere perduto od acquistato i diritti all'iscrizione. "

Ora il dare facoltà alla Giunta anche di cancellare senza che colui, che viene cancellato, ne sappia nulla è cosa molto grave, e quindi accettare l'articolo qual'è proposto forse porterebbe a conseguenze, che l'onorevole Vacchelli ha ragione di trovare eccessive; d'altra parte togliere

qualunque mezzo perchè la Giunta possa correggere d'ufficio gli errori commessi dal Consiglio comunale, forse sarebbe eccessivo in senso opposto. Del diritto di ricorso pochi usano in Italia, ed è interesse pubblico che le liste elettorali sieno fatte bene.

Ora a me pare che si potrebbe modificare l'ultimo capoverso dell'articolo in questo modo:

"La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro per i quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere inscritti, "perchè quando c'è il documento che prova il diritto non c'è pericolo di errori; "e potrà cancellare d'ufficio coloro che abbiano perduto i requisiti, notificando però agli interessati la sua proposta di cancellazione. "(Benissimo!)

In questo modo le iscrizioni si fanno in base a documenti, e le cancellazioni non si possono fare d'ufficio senza che l'elettore sia diffidato prima degli intendimenti della Giunta medesima. (Benissimo!) Spero che il ministro non si opporrà a questa proposta.

Crispi, ministro dell'interno. Faccia pure.

Mazziotti. Io ritiro la mia proposta.

Presidente. Onorevole Giolitti, mandi in iscritto la sua proposta.

Dunque l'articolo 12 sarebbe formulato così:

- "Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.
- "Il ricorso deve esser presentato nel giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto d'usciere, o per mezzo dell'inserviente comunale, a cura del ricorrente, entro lo stesso termine.

Poi viene: "L'interessato ha tre giorni per rispondere. "

Viene poi l'altre capoverso:

"Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

Poi viene l'ultimo capoverso, che è quello proposto dalla Commissione, modificato come segue:

"La Giunta provinciale amministrativa può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali resulti da documenti, che hanno i requisiti necessari per essere iscritti, e cancellare coloro che abbiano

legislatura xvi — 2ª sessione — discussioni — tornata del 14 luglio 1888

perduti i requisiti; notificando però agli interessati la proposta di cancellazione. "

Così non rimangono altri emendamenti.

Pongo a partito questo articolo 12 così modificato.

(È approvato).

"Art. 13. Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettoralo politica de' 24 settembre 1882, n. 999.

L'onorevole Summonte ha presentato un emendamento a questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

Summonte. Mi pare che, riproducendosi le disposizioni della legge elettorale politica, possa nascere il dubbio intorno al diritto che ha il comune di reclamare contro le deliberazioni della Giunta provinciale. Infatti l'articolo 13 dice:

"Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882, n. 999.

Ora in questi articoli dal 37 al 42 non è fatta menzione del diritto del comune a promuovere l'azione giudiziaria. E poichè, per la legge attuale, secondo l'articolo 39, il comunc ha questo diritto, io domando alla Commissione se, per avventura, con le disposizioni della legge elettorale politica che si estenderà alle liste elettorali, potrà nascere dubbio intorno all'azione giudiziaria, che il comune ora ha diritto di promuovere contro le deliberazioni della Giunta provinciale.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Credo che l'onorevole Summonte possa benissimo ritirare il suo emendamento, dappoichè è la terza volta, credo, che la Commissione dichiara che la legge nuova abroga la legge vigente solamente in quelle disposizioni, che in questa legge si trovano.

Onde è che, quando sarà fatto il coordinamento fra questa legge e la vigente, si metteranno in riscontro gli articoli della legge vigente con questa, e dove questa non ha nulla modificato, resterà la legge vigente. Quindi io prego l'onorevole Summonte di ritirare il suo emendamento.

Presidente. Onorevole Summonte mantiene o ritira il suo emendamento?

Summonte. Io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, ma dichiaro all'onorevole Lacava che le disposizioni della legge elettorale politica, riproducono interamente le disposizioni della legge comunale sull'elettorato.

Camera dei Deputati

Ad ogni modo ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Benchè noi abbiamo preso alcune disposizioni dalla legge elettorale politica, e le abbiamo riportate qui, circa le operazioni elettorali, resta sempre l'articolo 39 della legge vigente; dove è detto che il comune e i privati che volessero contradire ad una decisione "pronunziata dalla deputazione provinciale " qui si dirà "pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa " possono intentare l'azione giudiziaria. Ecco perchè resta sempre l'articolo come è.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Summonte pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato.)

- "Art. 14. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente.
- "Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, non pessono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.
- "Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 7, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
- "Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dal Consiglio di prefettura almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo. n

Onorevole Vacchelli, ha facoltà di parlare.

Vacchelli Mi sono iscritto sopra questo articolo perchè ho presentato alcune proposte, le quali sono una correzione di dizione, come vedono i colleghi, che già le hanno fra le mani stampate. Mi pare che si spiegbino da sè, senza che intrattenga su di esse la Camera.

Presidente. Onorevole Balenzano, ha facoltà di parlare.

Balenzano. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su quest'articolo che erea la distinzione di elettori in esercizio, ed elettori in aspettativa. A 21 anni si è elettori di nome; ma il diritto elettorale si esercita a 22 o 23 anni; e votandosi con le liste dell'anno precedente, il diritto del voto si esercita da chi durante l'anno lo ha potuto perdere, e non lo si esercita da chi lo ha acquistato

L'attuale legge regola perfettamente l'esercizio del diritto; l'autore del disegno di legge non ha potuto volere quel che leggesi nell'articolo 14, perchè altrimenti non si spiegherebbero i termini stabiliti nella compilazione delle liste.

L'onorevole relatore infatti a pagina 20 della relazione dice: Solamente alcuni termini sono abbreviati, altri anticipati allo scopo di vedere definitivamente approvate le liste pel 15 maggio, e pubblicate non più tardi del 31 dello stesso mese, e ciò in conformità all'altra disposizione di legge che le elezioni si fanno dopo la tornata di primavera che finisce col maggio; mentre per l'articolo 35 della legge elettorale politica i termini giungono fino al 31 luglio.

Essendo dalle succitate parole rilevata l'intenzione vera del proponente della legge, mi auguro che la Commissione non vorrà togliere all'elettore il diritto di esercizio per un anno, e conserverà il sistema della legge vigente.

Presidente. Onorevole Calvi, ha facoltà di par-

Calvi. Il mio emendamento non è che un complemento delle disposizioni, contenute in questo articolo.

In questo articolo si dice al secondo capoverso:

"Sino alla revisione dell'anno successivo, e
salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della
legge elettorale politica dei 24 settembre 1882,
non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori,
comprovata da documento autentico, ovvero dalla
perdita o sospensione dello elettorato risultante
da sentenza passata in giudicato, "

Siccome, per l'articolo precedente è fatta facoltà di reclamare contre la deliberazione del Consiglio alla Corte di appello, e siccome la Corte può emettere un pronunciato diverso da quello emesso dal Consiglio di prefettura, così è evidente che ai casi contemplati nel capoverso, nel quale si enumerano le possibili variazioni alle liste bisogna aggiungere il caso in cui la Corte d'appello accolga il reclamo che fu proposto contro le liste approvate dal Consiglio di prefettura o dalla Giunta amministrativa.

È perciò che io proposi che:

Al secondo capoverso e dopo le parole: passata in giudicato, aggiungerei: ovvero fossero ordinate giudiziariamente a seguito di reclamo a' sensi dell'articolo 37 della legge 24 settembre 1882.

Le poche parole che io addussi a sostegno del mio emendamento dimostrano la convenienza del medesimo, perchè esso non è che un completamento delle disposizioni in esame; non modifica la disposizione stessa: solo vuol renderla più chiara.

Null'altro credo dover aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. L'onorevole Vacchelli propone:

" Nell'ultimo comma alle parole: del Consiglio di prefettura, sostituire: della Giunta amministrativa,

Questo è stato un puro errore di stampa che la Commissione avrebbe rilevato se non avesse visto la proposta Vacchelli nell'elenco degli emendamenti; perciò l'accetta

Viene poi la seconda questione sollevata anche dall'onorevole Vacchelli e dall'onorevole Balenzano. Essi vorrebbero che fossero tolte le parole "nell'anno precedente. "Dice la Commissione copiando il progetto ministeriale:

"L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente. "

I proponenti vorrebbero tolte queste ultime parole "nell'anno precedente. "Queste parole non sono state messe a caso, ma per togliere possibilmente quegli inconvenienti che sempre avvengono, quando, invece di votare sulle liste dirò reali e definitive, nel senso che ogni reclamo all'autorità giudiziaria sia esaurito, siano soltanto amministrativamente definitive.

Quindi si dice nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente. Non vi saranno inconvenienti a votare sulle liste antecedenti, ma saranno invece evitati molti brogli.

Non si può quindi accettare la proposta, di togliere le parole "dell'anno precedente., Che poi l'onorevole Balenzano abbia ricorso alla mia relazione, in essa non vi si dice altro se non che noi abbiamo abbreviato i termini, poichè nel coordinamento di essi dovevano abbreviarsi; e sono stati coordinati in modo da potere avere le liste definitive pel 31 maggio. Ma può essere che su liste definitive non sieno esauriti tutti i

ricorsi e controricorsi al tempo delle elezioni, e perciò, per eliminare, come diceva, tutti gl'inconvenienti, che pur troppo si sono verificati e si verificano nelle elezioni, si è detto: nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente.

Presidente. L'aggiunta dell'onorevole Calvi la Commissione non l'accetta?

Lacava, relatore. L'onorevole Calvi vorrebbe che al secondo capoverso e dopo le parole " pas sato in giudicato " si aggiungessero queste: ovvero fossero ordinate giudiziariamente a seguito di reclamo, a senso dell'articolo 37 della legge 24 settembre 1882. " La Commissione crede che nelle parole " passata in giudicato " si comprenda anche la proposta dell'onorevole Calvi.

Presidente. La crede superflua.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano. Sono dolente di dovere insistere nella mia proposta, e meravigliandomi della resistenza dell'onorevole relatore, lo prego di volermi dire come si farà il primo anno dell'attuazione di questa legge. Nell'anno venturo con quali liste voteremo, dopo che avremo approvata la riforma della legge comunale e provinciale? Noi non abbiamo che il solo articolo 14, il quale prescrive che non si vota che sulle liste dell'anno precedente. E quando l'anno venturo noi procederemo all'elezione di tutti i Consigli comunali e provinciali non avendo dinnanzi a noi che il solo articolo 14, come faremo per votare con le liste di quest'anno?

L'onorevole relatore ci parlava di evitare possibili frodi. Ma per evitare le frodi, determiniamo un termine entro il quale le liste debbono essere approvate. Io mi sono permesso di presentare un emendamento su questo articolo, per stabilire che si deve votare sulle liste dell'anno precedente nella sola ipotesi che siano state decretate almeno un mese prima dell'elezioni. Quando abbiamo stabilito questo termine a me pare che non sia più il caso di parlare di frodi nell'esercizio del diritto elettorale.

**Presidente**. Onorevole Vacchelli, si appaga delle dichiarazioni della Commissione?

Vacchelli. Ho domandato di parlare.

Presidente. Ma il suo emendamento è stato accettato.

Vacchelli. Non aveva spiegato la mia proposta della soppressione nel primo capoverso delle parole " nell'anno precedente " perchè veramente io non supponeva che la Giunta avesse inteso con quelle parole " dell'anno precedente " di parlare delle liste approvate nell'anno solare precedente; credevo che intendesse nell'anno precedente al periodo delle elezioni.

Siccome per solito le elezioni si fanno nel giugno e nel luglio, naturalmente sarebbe bastato che le liste fossero approvate nel mese di maggio.

Ora siccome, in un precedente articolo, l'articolo 11, che abbiamo approvato, abbiamo stabilito che la Giunta provinciale amministrativa deve decretare definitivamente le liste, al più tardi il 15 maggio, e la pubblicazione deve esser fatta non più tardi del 31 maggio, io credeva proprio che si trattasse di una dicitura inesatta.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Vacchelli. Sento invece che la Commissione ha assolutamente inteso che, quando si fanno le elezioni nei mesi di giugno e di luglio, se anche è stato emanato il decreto, che approva le liste (perchè se non è stato emanato altri articoli prescrivono che valgono le liste ultimamente approvate), se, per esempio, si fanno le elezioni nel luglio del 1888, non si fanno con le liste approvate nel maggio 1888, ma con le liste approvate nel 1887.

Vale a dire che le elezioni con le liste nuove non si faranno che un anno dopo, e così sempre.

Non aggiungo altre parole e mantengo la mia proposta.

Presidente. Onorevole relatore, l'onorevole Balenzano ha presentato un altro emendamento; perchè in queste discussioni gli emendamenti pullulano; non bastano quelli che sono stampati. (Si ride).

L'onorevole Balenzano fa una proposta che corrisponde all'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

Balenzano. Per evitare le frodi di cui parlava l'onorevole relatore.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Balenzano è questo:

"L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate ai termini dell'articolo 12 purchè decretate un mese prima dell'elezione, altrimenti l'elezione si fa dagli elettori iscritti nelle liste approvate nell'anno precedente. 7

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso sopra questo nuovo emendamento.

Lacava, relatore. Prima di tutto, io prego di osservare che l'articolo in discussione è stato accettato dalla Commissione, tale e quale fu proposto

nel disegno ministeriale, e mantengo quel che ho detto: che, se si tolgono le parole: nell'anno precedente, allora, ritorneranno le frodi.

Ora, ho da dire una parola all'onorevole Vacchelli. L'anno di cui qui si parla, è l'anno solare. E ciò è così evidente, che non c'è bisogno di chiarirlo.

Le operazioni elettorali si fanno annualmente. L'onorevole Balenzano potrebbe, tutto al più, fare egli una proposta transitoria, per istabilire come si debbano fare le elezioni nel primo anno in cui questa legge andrà in vigore. Ma quest'articolo che discutiamo è legge definitiva. Ecco perchè non si può accettare neppure l'emendamento ultimo, proposto dall'onorevole Balenzano.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Calvi, persiste nel suo emendamento?

Calvi. No.

Presidente. Prego, dunque, la Camera di ritenere che l'onorevole Vacchelli ha proposto due emendamenti. Uno è accettato dalla Commissione, e si riduce a correggere un errore di stampa. Nell'ultimo comma, là dove si dice: dal Consiglio di prefettura si deve invece, dire: dalla Giunta amministrativa provinciale.

Poi l'onorevole Vacchelli propone che nel primo capoverso di quest'articolo si tolgano le ultime parole, cioè: nell'anno precedente.

L'onorevole Balenzano si associa a quest'emendamento dell'onorevole Vacchelli?

Balenzano. Sì, sì.

Presidente. Pongo a partito quest'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Dopo doppia prova e doppia controprova, l'emendamento è ammesso).

Voci. Oh! oh! (Commenti).

Presidente. Ora metto a partito senz'altro l'articolo 14 colla lieve modificazione proposta all'ultimo capoverso dall'onorevole Vacchelli ed accettata dalla Giunta.

(È approvato).

- "Art. 15. Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro inscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.
- "Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'inscrizione che non avessero prima ricevuto.

"L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da lire 50 a lire 500. "

L'onorevole Carcano ha facoltà di parlare.

Carcano. Io parlerò assai breve, onorevoli colleghi, e non ad altro scopo che a quello di semplificare ed abbreviare. Io parto da questo concetto d'ordine generale, che cioè convenga oggi mettere in disparte ogni innovazione, che non sia indispensabile ed urgente. Così penso per due motivi: il primo è, di rendere più sicura e sollecita la approvazione di questa legge; il secondo è di renderne meno disagevole e non ingrata l'applicazione....

Voci. Più forte!

Carcano. Io parto, dicevo, da questo concetto, che sia utile togliere dalle riforme organiche tutto ciò che non è indispensabile, che non è urgente, e specialmente, nel caso attuale, ciò che possa arrecare all'amministrazione dei nostri piccoli comuni molestie e spese non necessarie.

Noi non dobbiamo dimenticare mai, nell'esame di questa legge, che abbiamo 8,300 comuni circa, dei quali una gran parte piccoli; non dobbiamo dimenticare che in una provincia sola, con poco più di 500 mila abitanti, abbiamo 512 comuni, di cui moltissimi con meno di 500, di 300 e di 200, e perfino di 100 abitanti. Meno male, se fosse riuscita agevolata (all'articolo 2) la aggregazione od il consorzio fra comuni piccoli e non lontani, come la relazione prometteva! Pur troppo accadde l'inverso.

Ora, io prego vivamente la Commissione ed il Ministero di voler riflettere che per cotali piccoli comuni è assai difficile, anzi addirittura non attuabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 15, perchè non ogni comune ha un segretario. Il più delle volte c'è un segretario per tre o quattro comuni. Dunque l'esigere che sotto la responsabilità del povero segretario (e sotto pena fino a 500 lire) l'ufficio comunale resti aperto almeno cinque ore ogni giorno, negli 8 giorni precedenti all'elezione, è esigere una cosa per cotesti piccoli comuni superflua e praticamente impossibile.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Carcano. Ma io sarò molto discreto e limiterò al minimum le mie osservazioni e le mie domande. Tolta la penalità, la cosa sarebbe piuttosto materia di regolamento che di legge. Nel regolamento si potrebbero anche introdurre le oppor-

tune distinzioni. In ogni modo, l'onorevole Commissione vorrà consentire, io spero, a limitare si fatto obbligo ai comuni che hanno più di 3000 abitanti o almeno esonerare quelli al disotto di 1000 abitanti o almeno quelli al disotto di 500. Io prego la Commissione ed il Governo di voler prendere in benevola considerazione questa proposta che riguarda una questione per sè non grave, ma che è pure informata ad un concetto buono, se non erro, ed applicabile a molti altri punti ben più importanti della legge che stiamo discutendo.

Presidente. L'onorevole Carcano dunque propone la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. La Commissione nell'accettare l'articolo 15 e specialmente quest'ultimo comma rilevò che appunto nei piccoli comuni spesse volte succedono dei brogli perchè non si dà la carta di ricognizione, la tessera per andare a votare: ed ecco perchè stabilimmo la responsabilità del segretario che negli otto giorni precedenti alle elezioni almeno per 5 ore non tenga aperti gli uffici comunali. Perchè, se chiudono l'ufficio specialmente in certe ore del giorno o pure non l'aprono affatto l'elettore non ha modo di avere la sua tessera trovando l'ufficio chiuso.

Vi sono uffici che anche negli ultimi giorni delle elezioni stanno aperti solo per qualche ora del giorno, o rimangono sempre chiusi. Perciò si è detto: diamo alla cosa un po' di stabilità, e sicurezza.

Si dice, ma il segretario talvolta non è segretario di un sol comune ma di parecchi comuni; va bene, però ci deve essere un impiegato comunale, un ufficio comunale che per quei giorni deve essere aperto agli elettori ed al pubblico, affinchè tutti possano avere quelle notizie che desiderano; altrimenti non si fa che accrescere le frodi e gli imbrogli, che avvengono specialmente nei piccoli comuni. Spesso si fa chiudere ad arte l'ufficio comunale, va l'elettore non lo trova più aperto, e non ci torna la seconda volta.

Quindi se approvate l'articolo, l'inconveniente sarà evitato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole

Carcano. Io sono dolente che l'egregio relatore non abbia dato alla mia proposta quel peso che pareva a me potesse meritare. Io desidero quant'altri mai che questa legge entri in porto; ma io non vorrei che per questioni piccole, come pare che sia questa, essa dovesse riuscire molto

sgradita e dispendiosa alle centinaia di comunelli delle nostre montagne.

Io credo che nei comunelli che sono al disotto di 500 abitanti (non parlo di quelli di 100 abitanti) questa disposizione sia una superfluità non solo, ma una disposizione inutile, e sia una vera molestia; vi sono cose che possono essere ottime per i grandi comuni, ma che sono inapplicabili ai piccoli comuni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. La questione è importantissima, molto più di quanto si creda.

Con quest'ultimo comma si toglie la possibilità dei favori e delle clientele.

In alcuni comuni, o signori, i segretari mandano le schede a coloro sul voto dei quali fanno assegnamento, le ritardano a coloro che sono contrari; chiudono l'ufficio prima dell'ora, quindi moltissimi non arrivano in tempo per provvedersi delle schede.

Anche se ciò incomoda i segretari dei quali avete tanto parlato, e che avete tanto protetti, non mi pare soverchio che essi, anche a costo di un maggiore lavoro, siano obbligati a fare il loro dovere.

Presidente. L'onorevole Carcano mi ha avvertito che non insiste nella sua proposta; perciò io metto a partito l'articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Voci. A domani.

Altre voci.. No, no, andiamo avanti ora.

Presidente. Siccome io mi immagino che la Camera vorrà tener seduta domani...

Voci. Si, si.

Presidente... così propongo che questa discussione continui domani.

La seduta termina alle 6,45.

#### Ordine del giorno per la tornata di domani.

- 1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazione alla legge comunale e provinciale. (18)
- 2. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione di Napoli.

Discussione dei disegni di legge:

- 3. Sulla pubblica sicurezza. (115)
- 4. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

- 5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza
   Istituzione delle guardie di città. (86)
- 6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)
- 7. Modificazione alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)
  - 8. Sulla emigrazione. (85)
- 9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)
- 10. Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)
- 11. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)
- 12. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)
- 13. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)
  - 14. Affrancamento dei canoni decimali. (63)
- 15. Proroga per sei mesi dal trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)
- 16. Acquisto di mobilio ad uno delle regie Ambasciate e Legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali. (177)
- 17. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
- 18. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)
- 19. Autorizzazione ed alcuni comuni per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884 85 86. (76)
- 20. Autorizzazione ai comuni di Montorio nei Frentani, Riccia, Agnone e San Giovanni la Punta

- per eccedere la media triennale 1884 85 86 della sovrimposta ai tributi diretti per tutto il periodo di estinzione di prestiti da contrarre rispettivamente con la Cassa dei Depositi e Prestiti od altri Istituti. (175)
- 21. Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo. (181)
- 22. Ricostruzione del comune di Campomaggiore. (185)
- 23. Autorizzazione alla Cassa dei Depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opero di miglioramento delle sue condizioni igieniche. (182)
- 24. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico della Società di assicurazioni igieniche. (182)!
- 25. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (130)
- 26. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)
- 27. Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888 89 dalla somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo adattamento ad uso della R. Ambasciata in Madrid. (173)
- 28- Riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimenti del Fibreno).